


PUBBLICARE
E SCARICARE

DA INTERNET

QUALCHE RIFLESSIONE



A cura della Cancelleria dello Stato
Area della comunicazione e della documentazione



La pubblicazione è edita dall'Area della comunicazione e della documentazione della Cancelleria dello Stato grazie al contributo della cand.lic.iur Augusta Bullo.

La pubblicazione è disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito:

www.ti.ch/ragazzi

Il testo è a scopo puramente informativo, senza assunzione di responsabilità alcuna da parte degli autori per quanto concerne l'esattezza dei contenuti e per eventuali comportamenti avvenuti sulla base dei dati qui esposti.

Prefazione

La parte “**IN SINTESI**” di questa pubblicazione è rivolta in particolare ai ragazzi; si tratta di riflessioni sugli aspetti pratici della navigazione in rete che li riguardano sia nell’ambito privato che a scuola.

Il testo viene completato nella seconda parte della pubblicazione -“**IN DETTAGLIO**”- dove ogni tema viene approfondito e gli aspetti giuridici sviluppati.

1. Protezione dei dati in internet

In sintesi	pag. 4
In dettaglio	pag. 16

La pubblicazione è disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito www.ti.ch/ragazzi.

2 Diritti d’autore in Internet

In sintesi	pag. 9
In dettaglio	pag. 40

Introduzione

Questa pubblicazione è rivolta ai ragazzi e riguarda l'utilizzo di Internet sia in ambito privato che a scuola e offre indicazioni utili su come affrontare i maggiori problemi che si pongono al riguardo.

Si divide in due parti: la prima permette una lettura veloce, e si sofferma sugli aspetti pratici, mentre la seconda serve per approfondire i temi trattati e sviluppa gli aspetti giuridici.

Evidentemente nel concreto per ogni caso potrebbe essere opportuno un approfondimento e un'attenta riflessione¹.

Ogni volta che si naviga in Internet ci si espone, senza saperlo, a potenziali abusi e si rischia, allo stesso tempo, di commettere infrazioni.

Sono rilevanti, in proposito, la protezione della personalità (in particolare la protezione dei dati) e il diritto d'autore.

Attraverso ogni operazione svolta in rete, sia essa una visita a un sito, una e-mail inviata, un formulario compilato online o un contributo lasciato in chat, l'utente lascia alcune tracce sotto forma di dati.

Il pericolo di questa "semina" di informazioni è che, poiché disponibili a un numero elevato di persone, possano essere raccolte da terzi e combinate in "profili utente".

Non è poi da dimenticare la problematica (molto importante in ambito scolastico) della pubblicazione di informazioni su terzi in Internet; questi atti possono essere lesivi della personalità.

Sempre a riguardo è trattato il capitolo sui diritti d'autore, inerente l'utilizzo di materiale (opere) creato da terzi. Pubblicare sul web questo materiale, così come scaricarlo, può comportare la violazione del diritto d'autore.

Ringrazio Augusta Bullo che ha sviluppato la tematica e redatto il testo, come pure l'avv. Tiziano Veronelli, giurista presso l'Incaricato cantonale della protezione dei dati, per la puntuale consulenza.

**Capo Area della comunicazione e della documentazione
avv. Roberto Keller**

¹ I redattori non si assumono la responsabilità per comportamenti avvenuti sulla base dei dati contenuti in questo testo.

² I cookie sono frammenti di testo inviati da un server a un web client e poi rimandati indietro dal client al server ogni volta che il client accede allo stesso server. Si capisce che in questo modo è facile memorizzare informazioni riguardanti l'utente, come ad esempio i siti preferiti, oppure, nel caso di acquisti online, il contenuto dei "carrelli della spesa"; possono quindi essere usati per monitorare la navigazione in Internet. Anche il motore di ricerca più famoso del mondo, google, spedisce un cookie che immagazzina i dati riguardanti le ricerche, le parole chiavi delle ricerche e le abitudini dell'utente. Fonte: www.wikipedia.org.

IN SINTESI

1. Protezione dei dati in Internet


Cosa posso e cosa non posso pubblicare

4 – 8

2. Diritti d'autore in Internet

Cosa posso e cosa non posso scaricare

9 – 13



IN SINTESI

Protezione dei dati in Internet

Cosa posso e cosa non posso pubblicare

^a Dati personali: tutte le indicazioni che permettono di identificare una persona (fotografie, indirizzo, esami scolastici, componimenti ecc.).

^b Elaborazione di dati personali: elaborare dati significa raccoglierti, conservarli, utilizzarli, modificarli, trasmetterli o distruggerli.

^c Dati sensibili: dati che permettono di individuare determinate caratteristiche della personalità (le informazioni sulla religione, le idee politiche, lo stato di salute o i reati commessi).

^d Trasmissione di dati personali: si parla di trasmissione ogni volta che qualcuno mette a disposizione di terzi dei dati. Anche la pubblicazione su Internet è considerata una trasmissione di dati.

Internet a scuola e la protezione dei dati personali^a

Il sito Internet della scuola

Che rischi ci sono se metto i miei dati su Internet?

Sui siti Internet vengono pubblicati numerosi dati personali, quali ad esempio le generalità degli allievi oppure le fotografie. Si tratta di una pubblicazione di informazioni, che grazie alla rete diventano globali; questi dati possono essere scaricati, visualizzati e utilizzati da chiunque.

Spesso si dimentica di verificare se tutto ciò che viene pubblicato è compatibile con la legge (si corre spesso il rischio di trasmettere dati sensibili, o di fornire ad esempio dei veri e propri profili della personalità). È quindi importante che la direzione della scuola e i docenti (ma anche gli allievi!) siano coscienti dei rischi e dei problemi legati a questa tematica, così da evitare violazioni della personalità che potrebbero avere conseguenze sia civili che penali.

La protezione dei dati personali in generale

Che strumenti ho per proteggermi?

Elaborazione di dati personali^b: in generale è possibile elaborare dati solo se una legge lo permette. Inoltre l'elaborazione deve rispettare diversi principi base della protezione dei dati: ad esempio, essa deve essere necessaria per l'adempimento di un compito preciso, i dati devono essere esatti e devono essere protetti da misure di sicurezza adeguate, ecc.

Elaborazione di dati sensibili^c: questi dati possono essere elaborati (cioè utilizzati, modificati, trasmessi ad altri) solo se una legge lo permette oppure solo se la persona interessata dà il suo consenso all'elaborazione. In pratica nell'ambito della scuola bisogna sempre chiedere il consenso della persona (e se è minorenni, dei genitori).

Trasmissione di dati personali^d a persone private da parte della scuola: per la trasmissione a persone private di dati in possesso della scuola (ossia quando la scuola dà dei dati a terzi) è obbligatorio che la persona interessata abbia dato il suo consenso; in più la trasmissione deve essere fatta nel suo interesse. Se non c'è il suo consenso è possibile trasmettere i dati solo se c'è una legge che lo permette.

Diritti della persona interessata: ognuno può chiedere informazione sull'elaborazione dei suoi dati; inoltre può farli correggere se sono inesatti oppure chiedere di bloccare ogni trasmissione.

Dati personali su Internet

In generale, per pubblicare qualsiasi dato personale su Internet è **necessario il consenso della persona interessata**

(cioè della persona i cui dati vengono pubblicati).

Per i dati di docenti valgono alcune eccezioni, perché svolgendo una funzione pubblica alcuni loro dati devono poter essere pubblicati.

I dati di dominio pubblico invece possono essere pubblicati senza problemi.

Il consenso della persona i cui dati vengono pubblicati deve essere richiesto prima della pubblicazione. Occorre dire esattamente alla persona interessata quale dato (fotografia della gita scolastica, componimento sulle vacanze,...) viene pubblicato e su che sito. È consigliabile avere sempre il consenso scritto, anche se l'interessato può cambiare idea in ogni momento e chiedere che i suoi dati vengano tolti da Internet.

Dati degli allievi

Alcune scuole pubblicano in Internet delle liste di classi (nomi, cognomi, indirizzi e-mail, età ecc.). Se questi dati **permettono l'identificazione della persona** (ad esempio lista con nome, cognome e domicilio), la pubblicazione in Internet è permessa **solo se l'allievo ha dato il suo consenso**. Se l'allievo è minorenne occorre chiedere il consenso ai genitori.

Se le liste non permettono l'identificazione della persona (ad esempio contengono solo i nomi, oppure la prima lettera del cognome), si possono pubblicare senza chiedere il consenso.

Dati dei docenti

I docenti hanno un **ruolo pubblico** all'interno della scuola; per questo motivo le informazioni come nome, cognome, funzione (docente di italiano, docente di educazione fisica, vice-direttore ecc.), indirizzo e-mail a scuola e numero di telefono a scuola possono essere pubblicati in Internet senza chiedere il consenso. Tutti gli altri dati invece (indirizzo e numero di telefono privati, ecc.) non possono essere pubblicati senza il consenso del docente.

Dati di dominio pubblico

I dati di dominio pubblico **possono essere pubblicati senza problemi** sulle pagine web. Si tratta ad esempio di distinzioni particolari di allievi o docenti nell'ambito sportivo (vittoria ai campionati svizzeri/europei/mondiali di un allievo sportivo d'élite), nell'ambito politico (elezione a gran consigliere di un docente o di un allievo) o in altri ambiti (esibizione al pianoforte ad un concerto di portata nazionale,...).

Diplomi, maturità, lauree

Queste informazioni possono essere **pubblicate solo con il consenso** degli interessati. In realtà se una legge lo permette è possibile pubblicare questi dati senza chiedere il consenso, ma nell'ambito della scuola non esistono ancora molti regolamenti che contengono queste autorizzazioni.

in dettaglio a pg.23



“PER PUBBLICARE QUALSIASI DATO PERSONALE SU INTERNET È NECESSARIO IL CONSENSO DELLA PERSONA INTERESSATA”

Altre informazioni

(dati impersonali)

I dati impersonali sono le informazioni che non permettono di identificare una persona, come ad esempio gli orari d'apertura della biblioteca, il calendario scolastico, l'indirizzo e il numero di telefono della scuola ecc. Queste informazioni possono essere pubblicate senza limitazioni. **Non serve avere un'auto-rizzazione.**

Fotografie/filmati su Internet

Pubblicare foto e filmati sui siti

È pensabile che ci siano **docenti che pubblicano in Internet** foto degli allievi, ma anche il contrario, cioè che **allievi mettano foto di docenti o di altri compagni su Internet**. Il principio da rispettare però è sempre uguale, ossia per qualsiasi pubblicazione di fotografie o film è **necessario il consenso della persona** che vi compare.

Se si pubblica senza consenso, si commette una violazione della sfera privata dell'altra persona.

Fotografie e filmati degli allievi realizzati da docenti

Il docente mette una mia foto su Internet

Se la fotografia (o il filmato) **permette l'identificazione della persona** (primo piano, ma anche foto di classe), è possibile pubblicarla solo se tutte le persone coinvolte hanno dato il loro **consenso** (cioè tutti gli allievi che compaiono sulla foto di classe o se minorenni i loro genitori).

Se invece la fotografia (o il filmato) non permette l'identificazione della persona (ad esempio perché gli allievi appaiono solo sullo sfondo o di spalle e non c'è alcuna didascalia sotto la foto che indica il nome dell'allievo), può essere pubblicata senza chiedere il consenso.

Webcam

In generale è **sconsigliato** l'utilizzo di webcam a scuola, perché trasmettono delle immagini che possono essere utilizzate e modificate da chiunque. Vale però sempre il principio che se gli allievi e i docenti che appaiono nelle immagini possono essere identificati, bisogna richiedere il loro consenso o il consenso dei genitori (in caso di minorenni).

Fotografie e filmati di docenti o compagni realizzati da allievi

Io metto una foto del docente o di altri compagni su Internet

Per pubblicare in Internet qualsiasi fotografia o filmato di docenti o compagni, **si deve chiedere sempre il loro consenso**.

Quindi, se un allievo fa degli scherzi a compagni o docenti filmandoli con il telefonino e poi mette questi filmati su Internet, oppure pubblica delle loro fotografie private o modificate (magari accompagnate da testi ironici), commette una **grave violazione della sfera privata** di queste persone e a volte tutto questo porta a conseguenze penali (oltre ovviamente a possibili azioni civili)!



“IN GENERALE È SCONSIGLIATO L'UTILIZZO DI WEBCAM A SCUOLA, PERCHÉ TRASMETTONO DELLE IMMAGINI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE E MODIFICATE DA CHIUNQUE.”

in dettaglio a pg.26

Posta elettronica – e-mail

L'invio di e-mail non è da considerare sicuro; non si può mai essere certi neanche che le e-mail che riceviamo provengano effettivamente dal mittente che ci aspettiamo. **Le informazioni riservate non vanno mai inviate tramite e-mail.**

Inoltre quando si inviano come allegato delle fotografie (o altri dati) di un'altra persona, bisogna avere il suo consenso; mandare ad un amico la foto di un compagno ubriaco è possibile solo se questo compagno ha dato il proprio consenso!

L'invio di allegati tramite e-mail può portare anche alla violazione del diritto d'autore; questa problematica è trattata al capitolo "Diritti d'autore in Internet".

in dettaglio a pg.29

Blog, chat, social network

Rischi riguardanti facebook, netlog, le chat e i blog

I blog, le chat, facebook ecc. possono essere pericolosi se non ci si comporta attentamente e correttamente. Prima di tutto bisogna aver ben presente tutto ciò che è stato spiegato finora sotto il capitolo "aspetti pratici" per quanto riguarda dati, fotografie e filmati, ossia che prima di **pubblicare qualsiasi cosa che riguarda un altro bisogna chiedere il suo consenso.** Poi, occorre tener conto di una regola importantissima: *ciò che pubblico oggi su Internet vi resta per sempre!* È fondamentale non pubblicare nulla di cui ci si potrebbe pentire in futuro (fotografie o filmati privati o modificati), **perché una volta che il documento è in rete non è più possibile tornare indietro.** Quindi occorre prestare attenzione a tutto ciò che si pubblica riguardo a sé o ad altri. Tra qualche anno, navigando in Internet, chiunque (un familiare, un datore di lavoro, un giornalista) potrebbe ritrovare questo materiale!

Inoltre è bene pubblicare i propri contributi in modo **anonimo**, o magari usando degli **pseudonimi**, così da non lasciare troppe informazioni in Internet.

È importante anche rispettare il diritto d'autore quando si pubblica qualcosa; questo tema verrà trattato sotto, al capitolo "Diritti d'autore in Internet" (in particolare sono importanti gli aspetti pratici).

La scuola che pubblica un blog è responsabile per i suoi contenuti; i docenti devono occuparsi di verificare in continuazione che tutto si svolga in modo corretto e che gli allievi non corrano pericoli.

in dettaglio a pg.30

Controllo del comportamento degli allievi in Internet

I docenti possono vedere cosa faccio in Internet?

Regole di comportamento

Le regole di comportamento sono degli accordi tra allievi, famiglie e scuola che stabiliscono quando e come è possibile utilizzare Internet a scuola. Una volta che gli allievi e i genitori le hanno accettate, l'allievo le deve rispettare ed è responsabile delle proprie azioni. I genitori possono anche decidere che al loro figlio sia negato l'accesso a Internet fuori dalle lezioni.

Misure di sorveglianza^e

L'uso di programmi spia allo scopo di sorvegliare il comportamento di allievi e docenti in Internet è illegale e viola la sfera privata (con conseguenze civili e penali).

in dettaglio a pg.32

^e Cfr. Michele Albertini, Incaricato cantonale della protezione dei dati, Installazione di programmi spia allo scopo di sorveglianza di docenti e allievi.

Conseguenze legali della violazione della sfera privata

Cosa succede se non rispetto queste regole?

Conseguenze civili

Le violazioni della sfera privata possono avere anche delle conseguenze civili.

Chi crede di aver subito una violazione della propria sfera privata può rivolgersi al giudice o alle autorità competenti. In questo caso, per le conseguenze civili, occorre fare una differenza:

Comportamenti scorretti di docenti: se vengono elaborati dei dati che non sono corretti, si può chiedere la loro correzione. Si può anche chiedere che venga **bloccata la trasmissione** di dati o che l'elaborazione venga interrotta.

Se i genitori o l'allievo si accorgono che la scuola commette una violazione della sfera privata possono dapprima rivolgersi alla direzione ed eventualmente, in seguito, al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Esiste anche la possibilità di fare causa alla scuola (in questo caso valgono le stesse possibilità che esistono per i comportamenti scorretti di terzi, spiegate di seguito); bisogna però tenere conto che i costi sono elevati e che normalmente tutto si risolve parlando con la direzione della scuola.

Comportamenti scorretti di allievi o di terzi: in questo caso è possibile chiedere al giudice di **proibire una lesione** imminente (cioè che sta per verificarsi) oppure di **far cessare una lesione** attuale; si può però anche chiedere di accertare che una violazione è stata effettivamente commessa.

Oltre a tutto ciò esiste la possibilità di richiedere un **risarcimento** se si è subito un danno, o il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

Conseguenze penali⁹

Le sanzioni penali per chi non rispetta la sfera privata altrui si trovano nel Codice penale.

Le disposizioni penali sono un mezzo per far sì che la sfera privata possa essere rispettata e i dati personali di ognuno possano essere ben protetti.

Sono previste sia **pene detentive** (in generale della durata fino a **tre anni** a dipendenza del reato) che pene pecuniarie.

Pubblicare in Internet filmati privati o modificati di compagni o docenti, intercettare e-mail di altri, entrare per divertimento nel computer di altri o introdurre virus, filmare di nascosto con il telefonino fatti privati di un compagno o di un docente, ecc. sono tutti comportamenti che hanno conseguenze penali! Inoltre i docenti devono prestare attenzione a non commettere **violazioni del segreto d'ufficio**, ad esempio pubblicando o divulgando informazioni riservate che riguardano gli allievi (come le informazioni sullo stato di salute, i risultati scolastici, ecc.).

in dettaglio a pg.33



“SONO PREVISTE PENE
DETENTIVE FINO AI TRE ANNI”

⁹Cfr. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar e Niggli, Wiprächtiger, Strafrecht II, Basler Kommentar.



IN SINTESI

Diritti d'autore in Internet

Cosa posso e cosa non posso scaricare

^h Autore: è la persona che ha creato l'opera e ne è il proprietario. Può decidere su tutto ciò che riguarda la sua opera (se e come pubblicarla, ma anche se e quando l'opera potrà essere utilizzata o modificata).

ⁱ Opera: creazione della mente umana (testi, fotografie, film, programmi per computer, carte geografiche).

Internet a scuola e il diritto d'autore^h

Il sito Internet della scuola

Che rischi ci sono se scarico materiale da Internet?

Il tema del diritto d'autore è fondamentale per l'utilizzo di Internet a scuola; spesso si agisce automaticamente e non si immagina che ci sono numerose attività legate alla navigazione in rete che potrebbero violare i diritti d'autore.

Scaricare musica o fotografie, inserire citazioni o testi altrui nei propri scritti, oppure pubblicare su Internet video registrati alla TV, sono solo alcuni esempi di comportamenti che potrebbero portare a una violazione del diritto d'autore, con conseguenze civili e penali.

Il diritto d'autore in generale

A cosa devo fare attenzione e cosa invece mi è permesso

Grazie al diritto d'autore gli autori^h possono decidere liberamente in merito all'utilizzo delle loro opere: possono metterle gratuitamente a disposizione degli utenti, ma possono anche pretendere di essere pagati e così riuscire a ricavarne uno stipendio. La protezione è però limitata a 70 anni dopo la morte dell'autore; una volta trascorso questo tempo ognuno è libero di utilizzare l'opera a piacimento, senza più dover versare nessun contributo e senza chiedere il consenso. Per i programmi per computer invece la protezione dura solo fino a 50 anni dopo la morte dell'autore.

Per utilizzare un'opera occorre il consenso dell'autore. La legge però prevede delle importanti eccezioni:

Utilizzazione nell'ambito privato: l'utente, se utilizza l'opera **a scopo privato** (cioè non commerciale), **tra parenti o amici** (per amici si intende due o tre persone molto legate tra loro, e non ad esempio tutti i compagni di classe) non deve chiedere alcuna autorizzazione e l'autore non ha diritto ad alcun compenso.

Utilizzazione a scopo didattico: il docente (o i suoi allievi) che vuole sfruttare un'opera **per le attività scolastiche** può utilizzarla liberamente senza chiedere il consenso. Per riprodurre (copiare) un'opera però è obbligatorio versare un compenso all'autore ed è vietato riprodurla per intero se questa è disponibile in commercio (ad esempio film, canzoni ecc.); è possibile copiarne solo estratti.

Utilizzazione per informazione interna: **all'interno dell'istituto scolastico è possibile, senza chiedere il consenso**, riprodurre (copiare) esemplari di opere a scopo di informazione o di documentazione; è però necessario versare un compenso all'autore e anche in questo caso è vietato riprodurre l'opera per intero.

in dettaglio a pg.45

Musica e film¹

I brani musicali e i film sono di proprietà dell'autore che li ha creati; utilizzarli è possibile **solo con il suo consenso**. Anche qui è importante tenere presente le **eccezioni per l'uso a scopo didattico** (cioè come contributo per la scuola) e a scopi personali (tra amici o parenti); in questo caso è possibile utilizzare le opere anche senza il consenso dell'autore.

Scaricare mp3 e DivX (canzoni e film)

Scaricare mp3 e DivX **per scopi personali è permesso**. È illegale invece condividerli con altri.

Il problema è che mentre si scarica (attraverso le reti peer to peer, ossia i siti come eMule, LimeWire o BearShare) si mettono anche a disposizione degli altri i film e i brani, quindi è un comportamento illegale.

A scuola è permesso scambiare mp3 solo tra amici (due o tre persone); scambiarli con tutti i compagni di classe al contrario è illegale.

Ovviamente acquistare musica dai negozi online (iTunes, Ex-Libris, MSN-Music,...) è invece consentito.

Copiare CD e DVD

È legale **copiare o masterizzare CD per se stessi** oppure per regalarli a parenti o amici. È permesso anche chiedere ad un compagno (a un terzo) di farsi copiare un CD.

Non è consentito invece regalare le copie di CD ad altre persone che non siano parenti o amici.

La vendita non è in nessun caso permessa (neppure agli amici!).

Spesso i CD sono protetti in modo da non poter essere copiati. Chi riesce comunque a copiarli (perché riesce in un modo o nell'altro a superare le protezioni) non commette niente di illegale, purché lo faccia a scopo privato (cioè per sé o per amici e parenti).

Prestare (gratuitamente) dei CD o DVD a compagni di classe **è consentito**; se invece in cambio si chiede del denaro, l'autore ha diritto a un compenso (quindi senza il suo consenso e senza pagare i diritti non si può fare).

Non pone alcun problema la conversione di un CD in mp3 per salvarlo sul proprio lettore mp3.



“SCARICARE MP3 E DIVX PER SCOPI PERSONALI È PERMESSO. È ILLEGALE INVECE CONDIVIDERLI CON ALTRI”

in dettaglio a pg.48

¹ Cfr. www.urheberrecht.educa.ch, www.educaguides.ch, www.swisscom.com/sai (SchoolNetGuides).

Software^m

Programmi per computer (giochi)

Non è mai legale copiare programmi per computer.

In questo caso si tratta di un'importante eccezione a ciò che è stato detto finora. I programmi per computer (quindi anche i giochi) non possono essere copiati nemmeno per regalarli ad amici o parenti. Anche nell'ambito scolastico è vietato realizzare queste copie.

Per farlo occorre una licenza, ossia un contratto con il produttore/distributore, che autorizza l'utilizzo (e quindi anche la copia) dei software. Per la scuola sono stati stipulati dal Centro svizzero delle tecnologie dell'informazione nell'insegnamento degli accordi per alcuni programmi adatti all'insegnamento.

in dettaglio a pg.50

Ricerca in Internetⁿ

Utilizzare il materiale trovato in google

È possibile utilizzare tutti i testi e le immagini che si scaricano da Internet solo a scopo privato (tra amici e parenti) oppure per la scuola. Se l'allievo prepara una presentazione o una ricerca per la scuola gli è quindi **permesso inserire i contenuti** che ha trovato in Internet. Dovrà però **sempre citare le fonti** del materiale che ha utilizzato.

Non è consentito invece utilizzare questo materiale sul proprio sito web o su quello della scuola (perché un numero illimitato di persone lo può visitare).

in dettaglio a pg.51

Pubblicazioni sul sito della scuola

(o su un blog)

In generale è importante distinguere tra le pubblicazioni sul server interno alla scuola (Intranet) e la pubblicazione su Internet.

Il sito Intranet della scuola è a scopo didattico, e visto che è accessibile solo ad allievi e docenti, tutto ciò che vi si pubblica è considerato una riproduzione per informazione interna a un istituto (in questo caso la scuola); citando l'autore e tenendo conto di alcune eccezioni, **la pubblicazione è possibile.**

Non è invece possibile (senza il consenso dell'autore) la pubblicazione in Internet.

in dettaglio a pg.52



“NON È MAI LEGALE COPIARE PROGRAMMI PER COMPUTER”

^m Cfr. www.urheberrecht.educa.ch.

ⁿ Cfr. www.swisscom.com/sai (SchoolNetGuides).

Video registrati/acquistati/noleggiati alla TV

Un docente **può registrare programmi radio** o televisivi per mostrarli agli allievi in classe. Non può però salvarli integralmente sul sito interno alla scuola (Intranet); è possibile unicamente pubblicare degli estratti di queste opere. Attenzione: un estratto non è un film al quale sono stati tolti i titoli di testa o di coda!

Su Internet invece non è possibile alcuna pubblicazione, nemmeno di estratti (a meno che i video non siano stati realizzati dalla scuola stessa).

Testi e immagini non realizzati dalla scuola

Pubblicare testi o immagini sul sito interno della scuola è possibile; per quanto riguarda il sito Internet al contrario non lo è (a meno che non si abbia il consenso dell'autore).

Testi e immagini realizzati da un dipendente (docente) in seno all'attività lavorativa (scolastica)

Se un'opera (testi, fotografie, filmati,...) viene realizzata da un docente (o da un dipendente dello Stato) nell'ambito del suo lavoro, i diritti d'autore appartengono allo Stato (anche se l'autore è il docente o il funzionario in questione).

Opere di allievi o ex allievi^o - Il docente può pubblicare un mio testo?

Per pubblicare opere di allievi o ex allievi in Internet occorre la loro autorizzazione (se l'allievo è minorenne occorre il consenso dei genitori), altrimenti non si possono usare né le opere stesse né loro estratti.

Banca dati sul materiale didattico

Pubblicare una banca dati con i **titoli delle opere** (ma non il contenuto) sull'Intranet della scuola è consentito. Per la pubblicazione di **testi integrali** invece bisogna richiedere il **consenso dell'autore**, perché a scopo didattico non è consentito riprodurre integralmente esemplari di opera disponibili in commercio (è permesso solo a scopo personale). Sul sito Internet invece non si può pubblicare senza l'autorizzazione dell'autore.

Citazioni^o - posso utilizzare nei miei lavori dei pezzi di testo scritti da qualcun altro?

Citare dei **proverbi noti** è possibile senza limitazioni. Lo stesso discorso vale per gli **autori che sono deceduti da più di 70 anni** (come Leopardi, Ariosto o Dante).

In tutti gli altri casi è lecito citare un'opera solo se questa citazione serve da commento, riferimento o dimostrazione. La citazione deve essere **breve** ed è obbligatorio indicare sempre la fonte e l'autore (se designato).



“CITARE DEI PROVERBI NOTI È POSSIBILE SENZA LIMITAZIONI.”

^o www.educaguides.ch

^p Cfr. Alles, was Recht ist, CD-ROM (Rechtsfälle aus der Praxis der Pro Litteris).

Conseguenze legali della violazione del diritto d'autore

Cosa succede se non rispetto queste regole?

Conseguenze civili^q

Una violazione del diritto d'autore può avere anche delle conseguenze civili. A disposizione di chi reputa che il suo diritto d'autore sia stato violato, la legge prevede diverse azioni con funzioni diverse.

È possibile ad esempio chiedere al giudice di **accertare** che un diritto d'autore **esista oppure non esista**; si può però anche chiedere di **proibire una lesione** imminente (cioè che sta per verificarsi) o di far cessare una violazione attuale.

Inoltre **si potrà richiedere un risarcimento** se si ha subito un danno, o il pagamento di una somma a titolo di **riparazione morale**.

Conseguenze penali^r

La legge prevede anche sanzioni penali per chi non rispetta il diritto d'autore. Le disposizioni penali aiutano a combattere la pirateria e sono uno strumento a disposizione delle società di gestione contro gli utilizzatori che non pagano i diritti. Sono previste sia pene detentive (di solito della durata fino a un anno) che pene pecuniarie. I comportamenti che vengono perseguiti penalmente sono ad esempio la modifica di un'opera, l'allestimento di copie di un'opera, la locazione di programmi per computer, la pubblicazione di un'opera, l'omissione della citazione della fonte, ecc. Ovviamente le azioni (come la pubblicazione, l'utilizzo, la modifica o l'allestimento di copie di un'opera) che sono consentite dalla legge (ad esempio a scopo privato, a scopo didattico o per informazione interna ad un istituto; si veda tutto quanto spiegato a proposito degli aspetti pratici) non vengono perseguite penalmente.

in dettaglio a pg.56



“SI PUÒ RICHIEDERE UN RISARCIMENTO SE SI È SUBITO UN DANNO”

^q Müller/Oertli, Urheberrechtsgesetz, Art. 61-66 URG.

^r Società di gestione: Società che rappresentano gli autori e hanno il compito di riscuotere i loro compensi e versarli agli interessati.

IN DETTAGLIO

1. Protezione dei dati in Internet


Cosa posso e cosa non posso pubblicare

16 – 39

2. Diritti d'autore in Internet

Cosa posso e cosa non posso scaricare

40 – 59



IN DETTAGLIO

Protezione dei dati in Internet

Cosa posso e cosa non posso pubblicare

1.1	Basi legali e definizioni	16
1.1.1	Basi legali	
1.1.2	Definizioni	
1.2	Aspetti pratici	20
1.2.1	Internet a scuola e la protezione dei dati	
1.2.2	Dati personali su Internet	
1.2.3	Altre informazioni (dati impersonali)	
1.2.4	Fotografie/filmati su Internet	
1.2.5	Posta elettronica – e-mail	
1.2.6	Blog, chat, social network	
1.2.7	Controllo del comportamento degli allievi in Internet	
1.3	Conseguenze legali della violazione della sfera privata	33
1.3.1	Conseguenze civili	
1.3.2	Conseguenze penali	

1.1 Basi legali e definizioni

1.1.1 Basi legali

La protezione dei dati è garantita dalla Costituzione (sia da quella cantonale che da quella federale), dalle leggi (cantonale e federale) e da convenzioni internazionali. Inoltre si applicano a questo campo anche alcune disposizioni del Codice civile e del Codice penale.

Lo scopo di queste norme è di proteggere i diritti fondamentali delle persone i cui dati vengono elaborati, in particolare la personalità (è protetto il diritto di ogni persona alla sua integrità fisica e psichica, così come alla sua immagine e ai suoi dati) e la sfera privata (ossia quel lato della personalità che si vuole tenere per sé o condividere solo con una piccola cerchia di intimi).

Diritto cantonale ticinese

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 (Cost./TI)

In particolare: *art. 8 cpv. 2 lett. d Cost./TI*

Questo articolo garantisce la **tutela della sfera privata e dei dati personali** e il diritto di ciascuno di consultare ogni raccolta di dati ufficiali o privati che lo concernono, domandarne la rettifica se errati ed esigere di essere protetto contro una loro utilizzazione abusiva.

Legge cantonale sulla protezione dei dati personali, del 9 marzo 1987 (LPDP)

Lo scopo di questa legge è di **proteggere i diritti fondamentali**, in particolare la personalità e la sfera privata, delle persone i cui dati vengono **elaborati dagli organi pubblici** ai sensi dell'art. 2 (art. 1 LPDP).

Secondo l'art. 2 cpv. 2 LPDP sottostanno alla legge il Cantone, i Comuni, le altre corporazioni e istituti di diritto pubblico e i loro organi; anche **la scuola pubblica** rientra quindi nel campo di applicazione della LPDP. Essa si applica ad ogni elaborazione di dati personali, indipendentemente dagli scopi, dai modi e dalle procedure utilizzate (art. 2 cpv. 1 LPDP).

Regolamento di applicazione alla Legge cantonale sulla protezione dei dati personali, del 6 dicembre 2000 (RLPDP)

Il Regolamento disciplina l'applicazione e l'esecuzione della LPDP.

Diritto federale

Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999

In particolare: *art. 13 Cost.: protezione della sfera privata*

L'art. 13 cpv. 1 Cost. garantisce a ognuno il rispetto della sua vita privata e familiare, della

sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. Fondamentale per l'ambito della protezione dei dati è l'art. 13 cpv. 2 Cost., secondo cui **ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali**. Questo diritto può essere limitato solo se esiste una base legale, la restrizione è giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui ed è proporzionata allo scopo; inoltre il nucleo intangibile della garanzia deve essere preservato (art. 36 Cost.).

Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907 (CC)

In particolare: *art. 28 segg.: protezione della personalità*

L'art. 28 CC è la norma giuridica dalla quale sono poi state sviluppate le leggi speciali quali ad esempio la Legge sui cartelli, la Legge sul diritto d'autore e la Legge sulla protezione dei dati.

Viene protetta ogni lesione illecita della personalità (art. 28 cpv. 1 CC).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 CC la lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.

Legge federale sulla protezione dei dati, del 19 giugno 1992 (LPD)

Lo scopo di questa legge è di **proteggere la personalità e i diritti fondamentali** delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento (art. 1 LPD).

La LPD si applica al trattamento di dati di persone fisiche e giuridiche **da parte di persone private e organi federali** (art. 2 cpv. 1 LPD). Per quanto rilevante in questo scritto si può dire che gli allievi, poiché persone private, nel loro agire sono assoggettati alla LPD (a differenza dei docenti, che come visto qui sopra sono da considerarsi assoggettati alla LPDP).

Codice penale svizzero, del 21 dicembre 1937 (art.143)

In particolare gli *art. 143 CP (acquisizione illecita di dati), 144^{bis} CP (danneggiamento di dati), 179^{quater} CP (violazione della sfera segreta mediante apparecchi di presa d'immagini), 179^{novies} CP (sottrazione di dati personali), art. 320 CP (violazione del segreto d'ufficio)*.

Le norme penali sono affrontate al capitolo "Conseguenze penali", a pag. 36.

Diritto internazionale

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU)

In particolare: *art. 8 CEDU: diritto al rispetto della vita privata e familiare*

Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (art. 8 n. 1 CEDU); non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o

dati personali
dati sensibili
dati neutri

³ RDAT No. 1/ II-2003.

la protezione dei diritti e delle libertà altrui (art. 8 n. 2 CEDU).

Diritto comunitario

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del 24 ottobre 1995.

Questa direttiva è attuata e applicata, *mutatis mutandis*, dalla Svizzera.

1.1.2 Definizioni

Dati personali³

In generale sono considerati dati personali quelle indicazioni che permettono di identificare una persona, come ad esempio il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo, le fotografie, gli esami scolastici o i componenti degli allievi. Alcuni di questi dati permettono di individuare determinate caratteristiche della personalità; sono perciò chiamati dati “sensibili” e sono protetti in modo particolare, perché è facile che vengano utilizzati a scopi illegali e per creare discriminazioni. Questi dati sono ad esempio le informazioni sulla religione praticata, le idee politiche, lo stato di salute o i reati commessi. Esistono dati personali detti “neutri”; sono il cognome, il nome e l'indirizzo.

La legge distingue tre tipi di dati personali: quelli neutri, quelli personali e quelli meritevoli di particolare protezione.

- I **dati personali in generale** sono le indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente **permettono di identificare una persona**, sia essa fisica o giuridica (art. 4 cpv. 1 LPDP). Esempi di dati personali nell'ambito scolastico sono i componenti, gli esami (e le valutazioni), la corrispondenza riguardante gli allievi o il personale, i dossier sugli allievi, le fotografie degli allievi o del personale. Per la raccolta e l'elaborazione di questi dati occorre una base legale o l'adempimento di un compito legale (art. 6 cpv. 1, 2 e 3 LPDP).
- **Dati personali meritevoli di particolare protezione**: alcuni dati, per il loro rilievo e per la loro connotazione, possono essere utilizzati per fini illegali o addirittura per operare vere e proprie discriminazioni; per questo motivo sono ritenuti meritevoli di particolare protezione. Si tratta soprattutto di informazioni sulle opinioni o sulle attività religiose, filosofiche o politiche, la sfera

intima, lo stato psichico, mentale o fisico, come pure quelle sui reati commessi, le relative pene inflitte e i provvedimenti adottati (art. 4 cpv. 2 LPDP). Dati di questo tipo permettono di delineare la personalità della persona interessata (profilo della personalità); sono chiamati anche “dati sensibili”⁴.

I dati personali meritevoli di particolare attenzione possono essere elaborati unicamente **qualora l’elaborazione fosse prevista esplicitamente da una legge** oppure lo esiga, in modo perentorio, **l’adempimento di un compito legale**; oppure qualora la persona interessata vi abbia **acconsentito esplicitamente** o il suo consenso può essere presunto siccome essa beneficia di prestazioni pubbliche (art. 6 cpv. 4 LPDP).

- I **dati neutri** sono il cognome, il nome, l’indirizzo (art. 4 cpv. 7 LPDP); questi dati possono essere trasmessi soltanto se richiesti per uno **scopo ideale**, ossia non commerciale (art. 12 cpv. 2 LPDP). Ad esempio il Municipio può trasmettere in ordine sistematico i dati neutri di una persona residente nel comune a una società sportiva che li richieda al fine di reclutare nuovi iscritti.

⁴ Messaggio n. 2975, del 2 ottobre 1985 concernente il progetto di legge sulla protezione dei dati personali.

⁵ Albertini, Principi generali per la protezione dei dati, in: Scuola ticinese, rivista pedagogica didattica, n. 158, anno XXXII – Serie III, settembre – ottobre 2003.

Elaborazione di dati personali

Elaborare dati personali significa raccogliarli, conservarli, utilizzarli, modificarli, trasmetterli o distruggerli.

È considerata elaborazione di dati personali ogni operazione intesa, segnatamente, a raccogliere, conservare, utilizzare, modificare, trasmettere o distruggere questi dati (art. 4 cpv. 3 LPDP).

Trasmissione di dati personali

Si parla di trasmissione ogni volta che qualcuno mette a disposizione di terzi dei dati. Anche la pubblicazione su Internet è considerata una trasmissione di dati.

È considerata trasmissione di dati personali (come caso particolare dell’elaborazione) ogni operazione intesa a **mettere a disposizione di terzi dati personali**, come la consultazione, la comunicazione o la pubblicazione di dati⁵.

Il fatto di **pubblicare dati personali su Internet costituisce quindi una trasmissione** (e dunque anche un’elaborazione) di dati, in quanto le informazioni sono consultabili e quindi a disposizione di chiunque, proprio a causa delle peculiarità della rete.

INTERNET -> per tutti
I MIEI DATI -> per tutti !!

1.2 Aspetti pratici

1.2.1 Internet a scuola e la protezione dei dati

Il sito Internet della scuola

Che rischi ci sono se metto i miei dati su Internet?

Sui siti Internet vengono pubblicati numerosi dati personali, quali ad esempio le generalità degli allievi oppure le fotografie. Si tratta di una pubblicazione di informazioni, che grazie alla rete diventano globali; questi dati possono essere scaricati, visualizzati e utilizzati da chiunque.

Spesso si dimentica di verificare se tutto ciò che viene pubblicato è compatibile con la legge (si corre spesso il rischio di trasmettere dati sensibili, ad esempio di fornire dei veri e propri profili della personalità). È quindi importante che la direzione della scuola e i docenti (ma anche gli allievi!) siano coscienti dei rischi e dei problemi legati a questa tematica, così da non compiere violazioni della personalità che potrebbero avere conseguenze sia civili che penali.

La protezione dei dati personali in generale

Che strumenti ho per proteggermi?

Elaborazione di dati personali in generale: in generale è possibile elaborare dati solo se una legge lo permette. Inoltre l'elaborazione deve rispettare diversi principi base della protezione dei dati: ad esempio deve essere idonea e necessaria all'adempimento di un determinato compito, i dati devono essere esatti e devono essere protetti da misure di sicurezza, ecc.

Elaborazione di dati sensibili: questi dati possono essere elaborati (cioè utilizzati, modificati, trasmessi ad altri) solo se una legge lo permette oppure solo se la persona interessata dà il suo consenso all'elaborazione. In pratica nell'ambito della scuola bisogna sempre chiedere il consenso della persona (se questa è minorenne, dei suoi genitori).

Trasmissione di dati personali a persone private da parte della scuola: per la trasmissione a persone private di dati in possesso della scuola (ossia quando la scuola fornisce dei dati a terzi) è obbligatorio che la persona interessata abbia dato il suo consenso; in più la trasmissione deve essere fatta nel suo interesse.

è necessario il
CONSENSO

Se non c'è il suo consenso è possibile trasmettere i dati solo se c'è una legge che lo permette. Nell'ambito scolastico è in pratica possibile solo con il consenso del diretto interessato.

Diritti della persona interessata: ognuno può chiedere informazioni sull'elaborazione di dati che lo riguardano; inoltre può farli correggere se sono inesatti oppure chiedere di bloccare ogni trasmissione.

La LPDP distingue l'elaborazione dei dati personali dall'elaborazione dei dati personali meritevoli di particolare protezione. In generale per l'elaborazione di dati personali occorre adempiere alle condizioni restrittive dell'art. 6 cpv. 1-3 LPDP. Queste condizioni sono ancora più severe quando si tratta di dati meritevoli di particolare protezione (proprio per il loro carattere di informazioni sensibili); la loro elaborazione è regolata dall'art. 6 cpv. 4 LPDP.

La pubblicazione di dati su Internet è un esempio di trasmissione di dati personali detenuti dalla scuola a terzi; vale l'art. 11 LPDP.

La persona i cui dati vengono elaborati ha, secondo gli art. 23-25a LPDP; diversi modi per difendersi da ogni intromissione non desiderata nella sua sfera privata.

Condizioni (cumulative) per l'elaborazione di dati personali:

- Base legale oppure adempimento di un compito legale (art. 6 cpv. 1 LPDP, principio di **liceità**);
- I dati e il loro modo di elaborazione devono essere idonei e necessari all'adempimento del compito (art. 6 cpv. 2 LPDP, principio della **proporzionalità**);
- I dati personali non possono essere trasmessi o utilizzati per uno scopo incompatibile con quello per il quale originariamente erano stati raccolti (art. 6 cpv. 3 LPDP, principio della **finalità**); la conformità allo scopo viene stabilita secondo il principio della **buona fede**;
- I dati devono essere **esatti e completi** (art. 7 LPDP);
- I dati personali devono possibilmente essere raccolti presso la persona interessata (art. 9 cpv. 1 LPDP, principio della **trasparenza**);
- Occorrere proteggere i dati attraverso **misure di sicurezza** appropriate (art. 17 LPDP).

Condizioni per l'elaborazione di dati meritevoli di particolare protezione:

Per i dati personali meritevoli di particolare protezione vale inoltre l'art. 6 cpv. 4 LPDP, che ribadisce in modo più incisivo le condizioni dell'art. 6 cpv. 1 LPDP; essi possono essere elaborati soltanto se (alternativamente):

- lo prevede **esplicitamente** una legge o lo esige, **in modo perentorio**, l'adempimento di un

compito legale, oppure

- la persona interessata vi ha **acconsentito esplicitamente** o il suo consenso può essere presunto siccome essa beneficia di prestazioni pubbliche.

Poiché nell'ambito scolastico l'elaborazione di dati attraverso Internet normalmente non è prevista esplicitamente da una legge e neppure serve ad adempiere un compito legale, resta solo la seconda possibilità per agire in modo corretto, ossia il consenso esplicito della persona interessata.

Condizioni per la trasmissione di dati personali detenuti da un organo pubblico (istituto scolastico) a persone private:

- Obbligo o autorizzazione tramite una **legge** (art. 11 cpv. 1 lett. a LPDP), oppure;
- La trasmissione è fatta nell'**interesse della persona** interessata e la stessa ha esplicitamente **acconsentito**, o le circostanze lasciano presumere il suo consenso (art. 11 cpv. 1 lett. b LPDP);
- Le prescrizioni in materia di **segreto d'ufficio** devono essere rispettate.

Anche in questo caso è possibile la trasmissione a privati di dati personali (di cui la pubblicazione in Internet ne è un esempio) solo previo consenso della persona interessata.

In ogni caso, qualora vi ostino importanti interessi pubblici o i dati si rivelino meritevoli di particolare attenzione per la persona interessata, la trasmissione di dati può essere limitata o sottoposta a condizioni (art. 14 cpv. 1 LPDP).

Diritti della persona interessata⁶:

- Diritto di **esigere informazioni** in merito all'elaborazione (art. 23 cpv. 1 LPDP, le cui limitazioni sono elencate all'art. 24 LPDP)
Pretendere informazioni sui dati concernenti la propria persona è un diritto assoluto che si rivela essere uno degli scopi principali della legislazione in materia di protezione dei dati.
È quindi possibile presentare una richiesta scritta, ma anche verbale; all'organo responsabile, che informerà l'interessato sui dati che lo concernono.
- Diritto di **rettifica** di dati inesatti (art. 25 LPDP)
Occorre dimostrare l'esistenza di un proprio interesse personale che merita di essere tutelato.
- Diritto di **blocco** della trasmissione di dati (art. 25a LPDP)
La persona interessata può far bloccare in ogni momento la trasmissione dei suoi dati.

⁶ Cfr. Messaggio n. 2975, del 2 ottobre 1985 concernente il progetto di Legge sulla protezione dei dati personali.

1.2.2 Dati personali su Internet

In generale, per pubblicare qualsiasi dato su Internet è necessario il consenso della persona interessata (cioè della persona i cui dati vengono pubblicati).

Il consenso della persona i cui dati vengono pubblicati deve essere richiesto prima della pubblicazione. Occorre dire esattamente alla persona interessata quale dato (fotografia della gita scolastica, componimento sulle vacanze,...) viene pubblicato e su che sito. È consigliabile avere sempre il consenso scritto, anche se l'interessato può cambiare idea in ogni momento e chiedere che i suoi dati vengano tolti da Internet.

I dati di dominio pubblico invece possono essere pubblicati senza problemi. Per i dati personali dei docenti valgono alcune eccezioni, perché svolgendo una funzione pubblica alcuni loro dati devono poter essere pubblicati.

Per qualsiasi pubblicazione di dati personali su Internet, occorre rispettare le condizioni dell'art. 11 LPDP (v. "La protezione dei dati personali in generale", pag. 20 segg.). In generale vale il principio secondo cui è **necessario l'esplicito consenso della persona interessata** (art. 11 cpv. 1 lett. b LPDP) per pubblicare i dati che la riguardano. Per quanto riguarda i dati di dominio pubblico non ci sono limitazioni alla loro pubblicazione. Per i dati dei docenti valgono alcune eccezioni, in quanto svolgendo una funzione pubblica è possibile che alcuni dati vengano resi pubblici senza che sia indispensabile il loro preventivo consenso.

Il consenso della persona interessata dalla pubblicazione in Internet comprende una chiara informazione su che tipo di dato viene pubblicato e su quale sito il dato viene pubblicato; l'autorizzazione deve essere richiesta prima della pubblicazione e può avvenire in forma orale oppure scritta. Si consiglia di utilizzare sempre la forma scritta, così da essere meglio tutelati. L'interessato può cambiare idea in ogni momento e negare in seguito il suo consenso alla pubblicazione. In questo caso i dati pubblicati devono essere tolti dal sito.

Dati degli allievi

Alcune scuole pubblicano in Internet delle liste di classi (nomi, cognomi, indirizzi e-mail, età ecc.). Se questi dati permettono l'identificazione della persona (ad esempio lista con nome, cognome e domicilio), la pubblicazione in Internet è permessa solo se l'allievo ha dato il suo consenso. Se l'allievo è minorenni occorre chiedere il consenso ai genitori.

Allievo = privato

Se le liste non permettono l'identificazione della persona (ad esempio contengono solo i nomi, oppure la prima lettera del cognome), si possono pubblicare senza chiedere il consenso.

Spesso vengono pubblicate in rete delle liste di classi, comprensive di nomi, cognomi, indirizzi, indirizzi e-mail ed età.

Se i dati degli allievi sono visibili in Internet, si tratta di una **trasmissione di dati personali detenuti da un organo pubblico a persone private**, che sottostà ai criteri restrittivi dell'art. 11 LPDP. Infatti, qualsiasi persona può con un solo *click* richiamarli e visualizzarli o farne uso; esiste quindi il pericolo che questi dati siano trattati per uno scopo diverso da quello per cui sono stati pubblicati (ad esempio a scopi commerciali, ma anche a **fini illeciti**).

Occorre quindi stabilire quali sono i dati personali; secondo l'art. 4 cpv. 1 LPDP sono considerati tali le indicazioni o informazioni che **direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona**; secondo la prassi si ritiene che il nome senza altre indicazioni (cognome, indirizzo, numero di telefono, fotografia) non dia adito a identificazioni, così come non permette l'identificazione il nome accompagnato dalla prima lettera del cognome e dall'età⁷.

Il problema si pone soprattutto quando i dati personali neutri (cognome, nome e indirizzo, art. 5 LPDP), combinati con altri fattori (hobby, stato di salute,...), diventano dei **veri e propri profili della personalità**, che sono meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LPDP.

Come detto sopra (v. "La protezione dei dati personali in generale" pag. 20 segg.), per quanto riguarda la trasmissione di dati che permettono l'identificazione della persona a privati, occorre rispettare le condizioni dell'art. 11 LPDP; in questo caso non siamo in presenza di obblighi o autorizzazioni tramite una legge, per cui **la trasmissione è legale soltanto se la persona direttamente interessata vi ha esplicitamente acconsentito**. La persona interessata (l'allievo) può dare il suo esplicito consenso solo se maggiorenne, altrimenti l'autorizzazione va ricercata presso il suo rappresentante legale (l'autorizzazione per pubblicazioni concernenti gli allievi della scuola speciale è pure da richiedere al rappresentante legale, anche se l'allievo in questione è maggiorenne).

È permesso invece pubblicare liste che non permettono l'identificazione degli allievi (ad esempio contenenti solo i nomi, anche accompagnati dalla prima lettera del cognome).

Dati dei docenti

I docenti hanno un ruolo pubblico all'interno della scuola; per questo motivo le informazioni come nome, cognome, funzione (docente di italiano, docente di educazione fisica, vice-direttore ecc.), indirizzo e-mail a scuola e numero di telefono a scuola possono essere pubblicati in Internet senza chiedere il consenso. Tutti gli altri dati invece (indirizzo e numero di telefono privati, ecc.) non possono essere pubblicati senza il consenso del docente.

⁷ Albertini, Principi generali per la protezione dei dati, in: Scuola ticinese, rivista pedagogica didattica, n. 158, anno XXXII – Serie III, settembre – ottobre 2003.

Docente = ruolo pubblico

I docenti, quali funzionari dell'amministrazione cantonale, rivestono un ruolo "pubblico"; è **esigibile che alcune informazioni che li riguardano possano essere visualizzate in rete.**

Si tratta senz'altro di informazioni quali nome e cognome, nonché funzione svolta, come pure l'indirizzo e-mail a scuola e un eventuale recapito telefonico a scuola.

Per il resto dei dati personali, ossia per quanto riguarda i dati "privati" (indirizzo privato, numero di telefono privato, indirizzo e-mail privato) vale quanto scritto riguardo agli allievi, ossia occorre adempiere alle condizioni dell'art. 11 LPDP. Riassumendo: senza l'esplicito consenso del diretto interessato nessuno di questi dati deve essere reso pubblico in rete.

Dati di dominio pubblico

I dati di dominio pubblico possono essere pubblicati senza problemi sulle pagine web. Si tratta ad esempio di distinzioni particolari di allievi o docenti nell'ambito sportivo (vittoria ai campionati svizzeri/europei/mondiali di un allievo sportivo d'élite), nell'ambito politico (elezione a gran consigliere di un docente o di un allievo) o in altri ambiti (esibizione al pianoforte ad un concerto di portata nazionale,...).

Diplomi, maturità, lauree

Queste informazioni possono essere pubblicate solo con il consenso degli interessati. In realtà se una legge lo permette è possibile pubblicare questi dati senza chiedere il consenso, ma nell'ambito della scuola non esistono ancora molti regolamenti che contengono queste autorizzazioni.

Queste informazioni sono da qualificare come dati personali. La pubblicazione in Internet degli elenchi dei diplomati/maturati/laureati è legittima **solo qualora una base legale lo preveda**, secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. a LPDP (non è necessario che sia una legge in senso stretto, un regolamento è sufficiente, cfr. ad esempio art. 39 cpv. 2 Regolamento SSEA, che consente la pubblicazione sul Foglio Ufficiale dei nomi dei diplomati); **se non esiste una base legale occorre il consenso degli interessati** (o del loro rappresentante legale), come stabilito dall'art. 11 cpv. 1 lett. b LPDP.

1.2.3 Altre informazioni (dati impersonali)

I dati impersonali sono le informazioni che non permettono di identificare una persona, come ad esempio gli orari d'apertura della biblioteca, il calendario scolastico, l'indirizzo e il numero di telefono della scuola ecc. Queste informazioni possono essere pubblicate senza limitazioni. Non serve nessuna autorizzazione.

Le informazioni che **non permettono di identificare una persona** sono da considerare dati **impersonali** (art. 4 cpv. 1 LPDP e contrario).

Non pongono quindi problemi dal punto di vista della protezione dei dati, informazioni quali indirizzo e numero di telefono della scuola, calendari scolastici, agenda delle manifestazioni scolastiche, regolamenti, orari d'apertura della biblioteca, come pure gli indirizzi di istituti vicini alla scuola (ad esempio il servizio di sostegno pedagogico)⁸. Questi dati **possono essere trasmessi senza limitazioni**.

⁸ Cfr. le raccomandazioni del Canton Basilea-Campagna (Empfehlung Personendaten auf Schulwebsites, Datenschutzbeauftragter Basel-Landschaft); www.baselland.ch/Datenschutz.

1.2.4 Fotografie/filmati su Internet Pubblicare foto e filmati sui siti

In questo capitolo viene affrontata la pubblicazione in Internet di foto o filmati. È pensabile che ci siano docenti che pubblicano in Internet foto degli allievi, ma anche il contrario, cioè che allievi mettano foto di docenti o di altri compagni su Internet. Il principio da rispettare però è sempre uguale, ossia per qualsiasi pubblicazione di fotografie o film è necessario il consenso della persona che vi compare. Se si pubblica senza consenso, si commette una violazione della sfera privata dell'altra persona.

Anche le fotografie e i filmati, come pure le immagini trasmesse attraverso una webcam, possono in alcuni casi essere considerate dei dati personali.

La pubblicazione su Internet di questi dati necessita quindi l'**esplicito consenso della persona interessata**. Per ciò che concerne la pubblicazione di fotografie o filmati da parte di docenti vale quindi l'art. 11 LPDP. Se invece è un allievo a pubblicare i dati, le norme applicabili si trovano nel diritto federale, e meglio agli art. 12 segg. LPD. Le conseguenze delle azioni sono però simili in entrambi i casi; pubblicare fotografie o filmati senza consenso del diretto interessato può essere lesivo della personalità di questa stessa persona ed avere conseguenze sia civili che penali (pag. 33 segg., "Conseguenze legali della violazione della sfera privata").

Quello sono io = consenso
Quello sono io?
Non si capisce = no consenso

⁹ Datenschutzbeauftragte Kanton Zürich, Schulwebsite:
Veröffentlichung von Klassenfotos,
www.dsb.zh.ch/themen.

Fotografie e filmati degli allievi realizzati da docenti

Il docente mette una mia foto su Internet

Se la fotografia (o il filmato) permette l'identificazione della persona (primo piano, ma anche foto di classe), è possibile pubblicarla solo se tutte le persone coinvolte hanno dato il loro consenso (cioè tutti gli allievi che compaiono sulla foto di classe o se minorenni i loro genitori).

Se invece la fotografia (o il filmato) non permette l'identificazione della persona (ad esempio perché gli allievi appaiono solo sullo sfondo o di spalle e non c'è nessuna didascalia sotto la foto che indica il nome dell'allievo), può essere pubblicata senza chiedere il consenso.

La fotografia può assurgere a dato personale nel caso in cui la stessa permetta l'identificazione diretta o indiretta di una persona, sempre secondo i criteri dell'art. 4 cpv. 1 LPDP.

Vale quindi il principio generale descritto qui sopra: **per le fotografie che non permettono**

l'identificazione delle persone, ossia per le fotografie in cui gli allievi ritratti appaiono solo sullo sfondo, l'identificazione del singolo allievo non è possibile né tramite l'osservazione dell'immagine, né tramite indicazioni sul nome (ad esempio sotto la fotografia), la stessa non è da considerare come un dato personale ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LPDP e dunque può essere **pubblicata senza limitazioni e senza il previo consenso delle persone interessate**.

Se al contrario **la fotografia in questione permette l'identificazione dell'allievo** (ad esempio un primo piano o una foto di classe, magari con l'indicazione dei nominativi degli allievi) è da considerarsi un dato personale. Per la sua trasmissione, secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPDP non si può prescindere dall'**esplicito consenso** della persona interessata, ossia l'allievo maggiorenne o il suo rappresentante legale (anche in questo caso non esiste nessun obbligo o autorizzazione previsti dalla legge, secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. a LPDP, in merito alla pubblicazione delle fotografie di allievi in Internet).

Se per la pubblicazione di una fotografia di classe il consenso di alcuni allievi viene negato, basterà che essi vengano **resi irriconoscibili** sulla fotografia⁹.

Il consenso può essere dato sia in forma orale che scritta, ma per tutelarsi si consiglia di richiedere un'autorizzazione scritta, ad esempio facendo firmare un formulario.

Le stesse precauzioni e le stesse norme legali valgono anche per i filmati che i docenti realizzano e mettono a disposizione su Internet.

Webcam

In generale è sconsigliato l'utilizzo di webcam a scuola, perché trasmettono delle immagini che possono essere utilizzate e modificate da chiunque. Vale però sempre il principio secondo il quale se gli allievi e i docenti che appaiono nelle immagini

possono essere identificati bisogna richiedere il loro consenso o il consenso dei genitori (in caso di minorenni).

Per l'utilizzo legale di una webcam dal punto di vista della protezione dei dati, occorre far sì che la stessa non trasmetta dati personali degli allievi, ossia che gli allievi non siano direttamente o indirettamente identificabili (art. 4 cpv. 1 LPDP). Questo può essere reso possibile attraverso delle riprese da lontano e senza possibilità di zoom, oppure di schiena, o ancora senza che si vedano i visi degli allievi. **Se non possono essere garantite queste condizioni di non identificabilità, occorre l'esplicito consenso dell'allievo** (se maggiorenne) o del suo rappresentante legale.

Si consiglia comunque di evitare se possibile l'utilizzo di webcam a scuola; le immagini trasmesse in rete infatti possono facilmente essere salvate e/o manipolate da terzi ovunque nel mondo; il rischio che se ne faccia un uso indebito è particolarmente elevato.

Fotografie e filmati di docenti o compagni realizzati da allievi

Io metto una foto del docente o di altri compagni su Internet

Prima di poter pubblicare in Internet qualsiasi fotografia o filmato di docenti o compagni, sarà indispensabile ottenere il loro consenso.

Quindi, se un allievo fa degli scherzi a compagni o docenti filmandoli con il telefonino e poi mette questi filmati su Internet, oppure pubblica delle loro fotografie private o modificate (magari accompagnate da testi ironici), commette una violazione della sfera privata delle persone ritratte, che può portare a conseguenze penali (oltre ovviamente a possibili azioni civili)!

Accade sempre più spesso, che alcuni allievi filmino o fotografino i docenti oppure i loro compagni con i telefonini, dopo di che mettono queste immagini sul web.

Gli allievi, anche se frequentano la scuola pubblica e realizzano questi filmati o queste foto durante la permanenza a scuola, non sono assoggettati alla LPDP (art. 2 cpv. 2 LPDP).

Essi trattano dunque dei dati in qualità di persone private; vale quindi la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD, art. 2 cpv. 1 lett. a LPD), come illustrato a pag. 16 segg., al capitolo "Diritto federale".

Anche in questo caso la sostanza non si discosta da quanto finora detto per le altre situazioni: filmare altre persone senza il loro preventivo consenso e poi pubblicare i filmati su Internet è legale soltanto quando ciò non lede la personalità degli interessati, art. 12 cpv. 1 LPD.

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LPD **una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge;** evidentemente in questo caso non ci sono interessi preponderanti e nemmeno giustificazioni tramite

la legge, quindi l'unica via percorribile per agire in modo legale è quella di **ottenere il consenso dell'interessato**.

L'allievo che agisce senza consenso (magari per dispetto) commette quindi una **lesione della personalità**; che potrebbe sfociare in azioni civili a tutela della personalità da parte dell'interessato (art. 28 segg. CC); o addirittura in sanzioni penali (v. pag. 36 segg., "Conseguenze penali").

Quanto spiegato vale anche per le fotografie di docenti e allievi.

Attenzione! Se il docente incarica l'allievo di allestire un sito o di scattare e poi pubblicare delle fotografie sul sito, l'allievo agisce a titolo personale, e non a nome della scuola. Si consiglia quindi di chiarire sin dall'inizio l'utilizzo e lo scopo del materiale pubblicato e di informare l'allievo sui rischi e i problemi che potrebbero sorgere a seguito di eventuali manipolazioni, fotomontaggio, scherzi ai compagni (responsabilità personale dell'allievo ai sensi della LPD con eventuali sanzioni penali ai sensi del codice penale).

1.2.5 Posta elettronica e-mail

L'invio di e-mail non è da considerare sicuro; non si può mai essere certi neanche che le e-mail che riceviamo provengano effettivamente dal mittente che ci aspettiamo.

Le informazioni riservate non vanno mai inviate tramite e-mail.

Inoltre quando si inviano come allegato delle fotografie (o altri dati) di un'altra persona, bisogna avere il suo consenso; mandare ad un amico la foto di un compagno ubriaco è possibile solo se questo compagno ha dato il suo consenso!

L'invio di allegati tramite e-mail può portare anche alla violazione del diritto d'autore.

Alcune scuole mettono a disposizione di ogni allievo un indirizzo e-mail personalizzato.

Tramite la comunicazione via e-mail vengono inviati quotidianamente numerosi dati personali; è bene ricordare che questo traffico di dati può essere rischioso, qualora non ci fossero le necessarie codificazioni e l'utilizzo di firme elettroniche; infatti un'e-mail prima di arrivare dal destinatario passando attraverso Internet può essere letta, **modificata o falsificata da terzi**. Di conseguenza, anche le e-mail che si ricevono non possono essere considerate sicure, e non esiste la certezza che il mittente sia proprio la persona che pensiamo abbia inviato il messaggio. Detto questo non si vuole certo seminare il panico o esagerare; si consiglia però (a titolo di precauzione) di **informare gli allievi (e i docenti) che il traffico e-mail non è sicuro; le informazioni riservate e confidenziali non vanno mai inviate via e-mail**. Senza cifratura un'e-mail è paragonabile a una cartolina postale. Esiste la

possibilità di criptare il traffico di e-mail, così da avere una maggior sicurezza che i dati non siano accessibili a terzi e non ne venga quindi fatto un **uso indebito**. In questo modo soltanto chi è in possesso della chiave di decodificazione può leggere l'e-mail in questione.

Inviare e-mail con allegati che contengono dati altrui (ad esempio fotografie) è permesso solo se la persona interessata ha dato il suo consenso.

L'invio di allegati tramite e-mail può portare anche alla violazione del diritto d'autore.

1.2.6 Blog, chat, social network

Rischi riguardanti facebook, netlog, le chat e i blog

I blog, le chat, facebook ecc. possono essere pericolosi se non ci si comporta attentamente e correttamente. Prima di tutto bisogna aver ben presente tutto ciò che è stato spiegato finora sotto il capitolo "Aspetti pratici" (pag. 20 segg.) per quanto riguarda dati, fotografie e filmati, ossia che prima di pubblicare qualsiasi cosa che riguarda un altro bisogna chiedere il suo consenso.

Poi, occorre tener conto di una regola importantissima: ciò che pubblico oggi su Internet vi resta per sempre! È fondamentale non pubblicare nulla di cui ci si potrebbe pentire in futuro (fotografie o filmati privati o modificati), perché non si torna più indietro. Quindi occorre prestare attenzione a tutto ciò che si pubblica riguardo a sé o ad altri. Tra qualche anno navigando in Internet chiunque (un familiare, un datore di lavoro, un giornalista) potrebbe ritrovare questo materiale! Inoltre è bene pubblicare i propri contributi in modo anonimo, o magari usando degli pseudonimi, così da non lasciare troppe informazioni in Internet.

È importante anche rispettare il diritto d'autore quando si pubblica qualcosa; questo tema verrà trattato sotto, al capitolo "Diritti d'autore in Internet" (in particolare sono importanti gli "aspetti pratici", pag. 20 segg.).

La scuola che pubblica un blog è responsabile per i suoi contenuti; i docenti devono occuparsi di verificare in continuazione che tutto si svolga in modo corretto e che gli allievi non corrano pericoli.

È fondamentale rispettare tutte le regole che sono state spiegate finora per ciò che concerne la pubblicazione di dati, fotografie, filmati ecc, in particolar modo quindi l'art. 11 LDPD e gli art. 12 segg. LPD.

Inoltre è opportuno tenere ben presente che ***ciò che pubblico oggi su Internet vi resta per sempre***; per evitare spiacevoli inconvenienti basta seguire qualche semplice raccomandazione, come ad esempio quella di non fornire mai i propri dati (magari usando degli pseudonimi) e di non pubblicare nulla riguardo a se stessi e a terzi di cui ci si potrebbe pentire.

L'esperienza di un blog scolastico è una possibilità per coinvolgere gli allievi in un progetto che di sicuro potrà fornire loro molti spunti e motivi di riflessione, senza contare la possibilità di scambiarsi rapidamente informazioni e commenti. Tuttavia dal punto di vista della protezione dei dati e della personalità risulta essere un'operazione delicata; si tratta di mettere in pratica quanto scritto sopra

Ciò che è online ci resta per sempre

(pag. 20 segg, “aspetti pratici”) in merito a indirizzi, fotografie, filmati, contributi ecc. Vale la pena soffermarsi su alcune raccomandazioni di base, che permettono di realizzare un blog in tutta sicurezza e garantendo la protezione della privacy di allievi e docenti¹⁰.

- Per evitare lesioni della personalità, **mai dare i propri dati o quelli degli altri**; meglio usare **pseudonimi** oppure scrivere solo il nome (senza il cognome) dell’allievo. Se si diffondono troppe informazioni riguardo agli allievi, c’è il pericolo che una terza persona le inserisca ad esempio in google maps, e risalga al domicilio dell’allievo; per lo stesso motivo vanno evitate informazioni troppo precise sulla scuola;
- Per quanto riguarda le fotografie, si rimanda a quanto detto in proposito (pag. 26 segg.): **occorre il consenso dell’interessato** (se maggiorenne) oppure del suo rappresentante legale (art. 11 LPDP se sono i docenti che pubblicano i dati e art. 12 segg. LPD se invece sono gli allievi);
- **La scuola e in primis il docente è responsabile di tutto ciò che viene pubblicato sul blog**; ogni contributo deve perciò essere verificato, così come ogni commento. Sensibilizzare gli allievi che **ciò che viene pubblicato sul web vi resta per sempre; pentirsene in seguito è troppo tardi**. Una volta che i motori di ricerca hanno indicizzato le informazioni, le stesse non possono di regola più essere tolte da Internet: tra 50 anni potremmo ritrovare gli stessi dati sul web. **Per quanto riguarda i commenti che vengono lasciati sul blog, si consiglia alla scuola di verificare regolarmente il loro contenuto**; non di rado vengono pubblicati dei commenti SPAM, che riportano dei link con siti dal contenuto pericoloso (pornografia, terrorismo, nazismo, violenza, ecc.).

Queste raccomandazioni valgono sicuramente anche per ciò che concerne l’utilizzo delle chat e dei social network (facebook, netlog, ecc.); in particolare occorre sensibilizzare l’allievo sull’importanza dell’anonimato e sulla regola di non fornire dati personali attraverso la chat; a proposito dei social network ancora una volta è fondamentale tenere presente che quanto verrà pubblicato oggi potrà essere ritrovato anche tra parecchi anni (si pensi soprattutto alle fotografie)!

In questo ambito è importante anche la problematica sul diritto d’autore, che sarà trattata in seguito (pag. 40 segg.).

¹⁰ Cfr. soprattutto “8 Regeln zum besseren Datenschutz für Schüler die bloggen”, in: schule.casescontact.org.

1.2.7 Controllo del comportamento degli allievi in Internet

Regole di comportamento

I docenti possono vedere cosa faccio in Internet?

Le regole di comportamento sono degli accordi tra allievi, famiglie e scuola che stabiliscono quando e come è possibile utilizzare Internet a scuola. Una volta che gli allievi e i genitori le hanno accettate, l'allievo le deve rispettare ed è responsabile delle sue azioni. I genitori possono anche decidere di negare l'accesso a Internet al proprio figlio all'infuori delle lezioni.

È fondamentale stabilire sin dall'inizio delle regole di comportamento sull'utilizzo di Internet con gli allievi. Si può ad esempio concordare che, al di fuori dalle lezioni è possibile l'accesso a Internet solo quando l'aula dove si trovano i computer è sorvegliata da un insegnante. Sono interessanti i **codici di comportamento** che gli allievi devono conoscere e accettare come condizione per l'accesso (illimitato o meno) a Internet, in particolare i diritti e i doveri degli utilizzatori, le sanzioni, i meccanismi di sorveglianza¹¹; il documento viene firmato in segno di accettazione dall'allievo e dal suo rappresentante legale. Il genitore potrebbe quindi anche chiedere che al figlio sia negato l'accesso a Internet fuori dalle lezioni.

¹¹ La classica "Netiquette" da cui si può prendere spunto è disponibile su:

www.netservice.ch/german/netiquette_ger.html.

Interessante soprattutto per le scuole è anche la "Internet Ch@rta" del Canton Friburgo: www.fri-tic.ch/charta.

¹² Cfr. Albertini, Installazione di programmi spia allo scopo di sorveglianza di docenti e allievi.

¹³ Spionprogramme aus der Sicht des Datenschutzes, rapporto d'attività 2002/2003, n. 7.2, www.edoeb.admin.ch/dokumentation.

Misure di sorveglianza¹²

L'uso di programmi spia allo scopo di sorvegliare il comportamento di allievi e docenti in Internet è illegale e viola la sfera privata (con conseguenze civili e penali).

I programmi spia, come tutte le misure che rappresentano una lesione della personalità, devono adempiere ai requisiti dell'art. 6 LPDP; si pensi ad esempio al controllo delle e-mail, al controllo di ciò che viene visualizzato sullo schermo, ecc. Questa intromissione nella privacy di un'altra persona deve quindi soddisfare i principi di liceità, proporzionalità e buona fede (già elencati sopra al capitolo "Internet a scuola e la protezione dei dati", pag. 20 segg.).

Secondo l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, *"i programmi spia consentono di registrare, oltre a tutte le e-mail in entrata e in uscita, anche i contenuti dello schermo e il dettaglio di tutti i tasti digitati e delle navigazioni in Internet. I datori di lavoro che ricorrono a questi mezzi per controllare i loro impiegati violano le disposizioni legali in materia di protezione della personalità e sono pertanto punibili"*¹³ (riferito alla sorveglianza sul posto di lavoro, che è senz'altro applicabile per quanto riguarda i docenti, ma anche per ciò che concerne gli allievi).

In conclusione, l'uso di programmi spia è assolutamente da evitare. Qualora vi fossero dei sospetti di reato, sarà opportuno prendere contatto con l'autorità competente in materia (art. 179^{octies} CP).

1.3 Conseguenze legali della violazione della sfera privata

Cosa succede se non rispetto queste regole?

1.3.1 Conseguenze civili

Le violazioni della sfera privata possono avere anche delle conseguenze civili. Chi crede di essere stato violato nella sua sfera privata può rivolgersi al giudice o alle autorità competenti. In questo caso, per le conseguenze civili, occorre fare una differenza:

Comportamenti scorretti di docenti: se vengono elaborati dei dati che non sono corretti, si può chiedere la loro correzione. Si può anche chiedere che venga bloccata la trasmissione di dati o che l'elaborazione venga interrotta.

Se i genitori o l'allievo si accorgono che la scuola commette una violazione della sfera privata possono rivolgersi alla direzione ed eventualmente al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Esiste anche la possibilità di fare causa alla scuola (in questo caso valgono le stesse possibilità che esistono per i comportamenti scorretti di terzi, spiegate di seguito); bisogna però tener conto che i costi sono elevati e che normalmente tutto si risolve parlando con la Direzione della scuola.

Comportamenti scorretti di allievi o terzi: in questo caso è possibile chiedere al giudice di proibire una lesione imminente (cioè che sta per verificarsi) oppure di far cessare una lesione attuale; si può però anche chiedere di accertare che una violazione è stata effettivamente commessa.

Oltre a tutto ciò esiste la possibilità di richiedere un risarcimento se si è subito un danno, o il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

Violazione della LPDP

Qualora sussista una violazione della LPDP (quindi attraverso le azioni di un docente) valgono gli art. 25-26 LPDP.

- **Rettifica (art. 25 LPDP)**

Secondo questo disposto, chiunque dimostra un interesse meritevole di tutela può esigere dall'organo responsabile che i dati personali inesatti siano rettificati. Qualora non fosse possibile stabilire né l'esattezza né l'inesattezza dei dati personali, la persona interessata può richiedere che la propria versione sia anch'essa annotata.

- **Diritto di blocco (art. 25a LPDP)**

La persona interessata può far **bloccare in ogni momento la trasmissione** dei suoi dati (art. 25a cpv. 1 LPDP). La trasmissione di dati nonostante il blocco è permessa se l'organo responsabile è obbligato a farlo dalla legge (art. 25a cpv. 2 lett. a LPDP) oppure il richiedente dimostra che la persona interessata ha fatto bloccare la trasmissione con l'unico intento di sottrarsi ad un obbligo legale (art. 25a cpv. 2 lett. b LPDP).

- **Interruzione dell'elaborazione (art. 26 LPDP)**

Qualora la persona interessata fosse in grado di dimostrare un interesse meritevole di tutela, avrà il diritto di esigere dall'organo responsabile che **un'elaborazione illecita di dati personali sia interrotta** (art. 26 lett. a LPDP); che i **dati personali raccolti, conservati o utilizzati in modo illecito siano distrutti** o che le conseguenze dell'elaborazione illecita vengano eliminate (art. 26 lett. b LPDP); che **l'illegalità di un'elaborazione sia constatata** (art. 26 lett. c LPDP).

Se il genitore o l'allievo si accorge che è stata commessa una violazione della sfera privata da parte della scuola, può come prima cosa prendere contatto con la Direzione per chiedere che i dati in questione vengano rimossi; eventualmente se la violazione perdura, si contatterà il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

L'*ultima ratio*, se la scuola rifiuta di togliere i dati da Internet, è quella di intentare una causa civile contro il responsabile della violazione: i disposti dell'art. 28 segg. CC (spiegati al capitolo "violazione della LPD", pag. 34 segg.) valgono anche a livello di legge cantonale; questa eventualità appare piuttosto remota, visti i costi e dato che normalmente non dovrebbe porre particolari problemi la cancellazione dei dati in questione da parte della scuola.

Si segnala, inoltre, che la LPDP prevede la possibilità di denunciare una presunta violazione del proprio diritto alla privacy alla **Commissione cantonale per la protezione dei dati** (art.31a LPDP).

Violazione della LPD¹⁴

Secondo l'art. 15 cpv. 1 LPD, le azioni e i provvedimenti cautelari concernenti la protezione della personalità sono retti dagli articoli 28-28I del Codice civile.

Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (art. 28 cpv. 1 CC).

La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC).

La persona lesa deve provare la lesione della personalità, mentre l'illiceità è presunta.

Essa può chiedere al giudice:

- **La proibizione di una lesione imminente (art. 28a cpv. 1 n. 1 CC) e cessazione di una lesione attuale (art. 28a cpv. 1 n. 2 CC)**

Per ottenere la **proibizione di una lesione imminente** (o della ripetizione di una lesione già avvenuta) ai sensi dell'art. 28a cpv. 1 n. 1 CC, l'attore deve dimostrare che effettivamente esiste la minaccia di una lesione della personalità. Il Tribunale federale considera tale una lesione che minaccia direttamente la personalità, ossia quando a seguito del comportamento del convenuto **c'è da temere seriamente una futura lesione** della personalità¹⁵.

L'art. 28 cpv. 1 n. 2 CC offre all'attore la possibilità di chiedere la **cessazione di una lesione attuale**; ossia una lesione illecita della personalità **esistente e ancora in corso**. Nell'art. 15 cpv. 1 LPD sono contenuti diversi tipi di cessazione, segnatamente il **blocco del trattamento di dati o della loro comunicazione a terzi, la rettifica e la distruzione**.

Spesso è possibile far valere entrambe le rivendicazioni contemporaneamente.

- **L'accertamento d'illiceità di una lesione (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC)**

In questo caso la lesione della personalità si è già verificata e continua a produrre effetti molesti, ma le rivendicazioni secondo l'art. 28a cpv. 1 n. 1 e 2 CC non possono essere fatte valere perché non più persistente; l'attore può comunque chiedere che questa **lesione illecita venga accertata** dal giudice.

- **La pubblicazione e la comunicazione (art. 15 cpv. 3 LPD)**

L'attore può esigere che la rettifica, la distruzione, il blocco, in particolare quello della comunicazione a terzi, la menzione del carattere contestato o la sentenza siano comunicati a terzi o pubblicati (art. 15 cpv. 3 LPD). Il presupposto per la pubblicazione o la comunicazione è che queste siano un mezzo adeguato per la rimozione della lesione della personalità¹⁶.

- **Il risarcimento del danno (art. 28a cpv. 3 CC e art. 41 segg. CO)**

Qualora la lesione della personalità avesse avuto incidenze negative sul patrimonio della persona interessata, essa può pretendere un risarcimento del danno subito. Le condizioni sono il danno, la lesione della personalità e il nesso causale tra danno e lesione, così come la colpa.

¹⁴ Cfr. Corrado Rampini, art. 15 DSG, in Datenschutzgesetz, Basler Kommentar.

¹⁵ DTF 124 III 74.

¹⁶ DTF 104 II 2.

- **La riparazione morale (art. 28a cpv. 3 CC e art. 49 CO)**

Se la gravità della lesione lo giustifica e la lesione della personalità non è stata riparata in altro modo (ad esempio quando il convenuto ha subito una condanna penale), la persona interessata può chiedere il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale (art. 49 CO). Quale condizione è posta una **lesione della personalità oggettivamente grave** (ad esempio la comunicazione a terzi di dati particolarmente sensibili o di profili della personalità); affinché la vittima possa pretendere un'indennità per torto morale, occorre che l'oggettiva gravità della lesione sia da lei sentita come una **sofferenza morale**¹⁷ (che deve essere provata dalla parte lesa). Tra la lesione e la sofferenza morale occorre un nesso causale adeguato; infine, anche in questo caso, è necessaria la colpa.

- **La consegna dell'utile (art. 28a cpv. 3 CC e art. 423 CO)**

L'attore può chiedere la consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato. Condizioni sono la lesione della personalità, il guadagno del convenuto, il nesso causale tra la lesione e il guadagno. La colpa in questo caso non è una condizione.

- **L'annotazione di contestazione (art. 15 cpv. 2 LPD)**

Se non può essere dimostrata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati, l'attore può chiedere che si aggiunga ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato (art. 15 cpv. 2 LPD).

- **I provvedimenti cautelari (art. 28c segg. CC)**

Affinché siano ordinati dei provvedimenti cautelari, il richiedente deve rendere verosimile al giudice una lesione della personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 28c cpv. 1 CC).

¹⁷ DTF 120 II 98 segg.; CCC 8. 6. 2005 in re: RI 1 c. CO 1.

¹⁸ Cfr. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar e Niggli, Wiprächtiger, Strafrecht II, Basler Kommentar.

1.3.2 Conseguenze penali¹⁸

Il Codice penale prevede sanzioni per chi non rispetta la sfera privata altrui.

Le disposizioni penali sono un mezzo per far sì che la sfera privata possa essere rispettata e i dati personali di ognuno possano essere ben protetti.

Sono previste sia pene detentive (in generale della durata fino a tre anni a dipendenza del reato) che pene pecuniarie.

Pubblicare in Internet filmati privati o modificati di compagni o docenti, intercettare e-mail di altri, entrare per divertimento nel computer di altri o introdurre virus, filmare di nascosto con il telefonino fatti privati di un compagno o di un docente, ecc. sono tutti comportamenti che possono avere conseguenze penali!

Inoltre i docenti devono prestare attenzione a non commettere violazioni del segreto d'ufficio, ad esempio pubblicando informazioni riservate che riguardano gli allievi (come le informazioni sul loro di salute, i risultati scolastici, ecc.).

È importante ricordare che a seguito di alcuni comportamenti lesivi della personalità **possono entrare in gioco anche sanzioni penali**. È ad esempio il caso quando si sfruttano le proprie conoscenze informatiche per entrare nel computer di un terzo, anche semplicemente per curiosità; oppure quando si mettono filmati dei compagni (o dei docenti) lesivi della personalità (cioè senza un loro preventivo consenso) in Internet, o ancora quando si intercettano e-mail altrui.

Art. 143^{bis} CP: accesso indebito ad un sistema per l'elaborazione dei dati

Secondo l'art. 143^{bis} CP, chiunque, senza fine di lucro, si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, **a querela di parte**, con una **pena detentiva sino a tre anni** o con una **pena pecuniaria**.

Questo articolo protegge dagli attacchi degli **"hacker"**, che **per divertimento si introducono nei computer altrui**, dove sono salvati dei dati; l'hacker non persegue uno scopo preciso (ad esempio economico). Unica condizione per la punibilità è che il computer in questione sia protetto, ossia che l'accesso sia garantito solo tramite password e che l'hacker non abbia il permesso di accedere. Non è necessario che la persona venga a conoscenza dei dati protetti, basta che sia riuscita ad entrare in modo abusivo nel sistema. È anche compresa da questo articolo l'azione di deviare le e-mail di una terza persona (protette da password) nella propria casella di posta elettronica¹⁹.

Art. 144^{bis} CP: danneggiamento di dati

È punito con una **pena detentiva fino a tre anni** o con una **pena pecuniaria**:

- chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile (perseguimento **a querela di parte**). Il giudice può pronunciare una **pena detentiva da uno a cinque anni** se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento in questo caso ha luogo **d'ufficio**;
- chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati a scopi di cui sopra, o dà indicazioni per allestirli.

Non è necessario che i dati in questione siano degni di particolare protezione.

La prima variante comprende "cancellare, modificare o rendere inservibili" dei dati. Si modificano i dati attraverso l'introduzione di nuovi dati, oppure la trasformazione del contenuto o della forma, o ancora attraverso l'**introduzione di virus**. Per cancellazione di dati si intende la totale ed irreversibile irriconecibilità dei dati salvati. I dati vengono resi inservibili quando si impedisce l'accesso agli autorizzati.

¹⁹ DTF 130 III 28.

La seconda possibilità tratta delle azioni preparatorie per il danneggiamento di dati, ossia la produzione di virus. È punibile non solo chi produce o importa il virus, ma anche chi lo allestisce, lo mette in circolazione o dà indicazioni per fabbricarlo!

Art. 179^{quater} CP: violazione della sfera segreta mediante apparecchi di presa d'immagini

- Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz'altro da ognuno, rientrante nella sfera privata di una persona, senza l'assenso di quest'ultima,
- chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo quanto detto sopra,
- chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d'immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo quanto detto sopra,

è punito, **a querela di parte**, con una **pena detentiva sino a tre anni** o con una **pena pecuniaria**.

È parte della sfera segreta ogni fatto della sfera strettamente privata, che si vuole proteggere dalla conoscenza altrui, quale i conflitti famigliari, i comportamenti sessuali, ma anche le sofferenze fisiche. La sfera privata invece comprende tutte le situazioni che la persona interessata vuole mantenere segrete. È parte quindi della sfera privata ogni fatto che si vuol condividere solo con una cerchia ristretta di persone (famigliari) come per esempio tutto ciò che riguarda l'economia domestica o il lavoro.

Classici apparecchi da presa sono le **fotocamere** e le **videocamere**, ma anche le **webcam** o i **telefonini**; il fatto di fotografare o filmare fatti rientranti nella sfera privata di un compagno è già di per se un reato (art. 179^{quater} cpv. 1 CP); se inoltre le fotografie o i filmati vengono pubblicati in rete si commettono anche i reati secondo l'art. 179^{quater} cpv. 2 e 3 CP.

Art. 179^{novies} CP: sottrazione di dati personali

Chiunque sottrae da una collezione dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità non liberamente accessibili è punito, **a querela di parte**, con una **pena detentiva sino a tre anni** o con una **pena pecuniaria**.

I dati in questione non devono essere liberamente accessibili; i dati degli allievi salvati sui computer della scuola (della segreteria o della direzione) devono essere protetti da una password; chiunque riesce ad accedere a questi dati attraverso il superamento o l'elusione delle misure di sicurezza è punibile; importante è sapere che una semplice presa di conoscenza è sufficiente, perché già solo

essendo a conoscenza di questi dati la sfera privata è violata. Riassumendo, **anche se (solo per gioco o per curiosità) uso lo strumento informatico per entrare nei computer altrui e riesco ad accedere a dei dati personali**, sono punibile ai sensi dell'art. 179^{novies} CP!

Art. 320 CP: violazione del segreto d'ufficio

Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è **punito d'ufficio** con una **pena detentiva sino a tre anni** o con una **pena pecuniaria**.

Anche questo disposto mira a proteggere la sfera segreta e quella privata dell'individuo.

Innanzitutto occorre precisare che è punibile solo chi agisce nella sua qualità di membro di un'autorità o di funzionario; i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dunque anche i docenti, sono considerati funzionari. Questi, infatti, sono soggetti al segreto d'ufficio giusta l'art. 29 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995 (LORD).

È considerato un segreto ogni fatto che è conosciuto solo da una cerchia ristretta di individui, e che la persona coinvolta ha interesse a tenere segreto. Si pensi alle informazioni sulla situazione familiare o sullo stato di salute di un allievo, che spesso vengono comunicate ai docenti.

Il docente è colpevole di aver rivelato un segreto, **quando comunica questa informazione a un terzo non autorizzato**; ovviamente anche una pubblicazione di questo tipo in Internet è considerata una comunicazione a terzi non autorizzati.

Da notare che la rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica e della funzione.

2. IN DETTAGLIO

Diritti d'autore in Internet

Cosa posso e cosa non posso scaricare

2.1	Alcune nozioni sul diritto d'autore	40
2.1.1	Basi legali	
2.1.2	Definizioni	
2.2	Aspetti pratici	45
2.2.1	Internet a scuola e il diritto d'autore	
2.2.2	Musica e film	
2.3	Conseguenze legali della violazione del diritto d'autore	56
2.3.1	Conseguenze civili 33	
2.3.2	Conseguenze penali 34	

2.1 Alcune nozioni sul diritto d'autore

2.1.1 Basi legali

Esistono diverse norme giuridiche sia a livello cantonale che a livello federale, che si occupano di garantire il rispetto del diritto d'autore. La più importante è la "Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini". Questa legge aiuta a proteggere le creazioni letterarie o artistiche (come ad esempio un libro o un'immagine) ma anche le interpretazioni degli attori o dei cantanti. Grazie alla legge tutti gli autori possono inoltre assicurarsi un guadagno, perché ogni volta che noi utilizziamo un'opera è giusto che il suo autore riceva un compenso per questa utilizzazione. Inoltre la legge aiuta a promuovere la creatività delle persone. Lo sviluppo delle tecnologie moderne ha reso necessaria anche una protezione a livello globale del diritto d'autore; per questo sono stati conclusi dei trattati internazionali, che hanno come obiettivi il raggiungimento di uno standard di protezione uguale in tutti i paesi e la lotta alla pirateria.

Diritto cantonale

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997

In particolare: art. 8 cpv. 2 lett. h Cost./TI

Questo articolo garantisce il **rispetto della proprietà** quale diritto costituzionale. Per proprietà si intende tra l'altro anche la proprietà intellettuale (v. "Definizioni", pag. 41 segg.). Il diritto garantito dall'art. 8 cpv. 2 lett. h Cost./TI, salvaguardata la sua essenza, può essere limitato per legge, nel rispetto del principio della proporzionalità, soltanto se un interesse pubblico preponderante lo esige (art. 8 cpv. 3 Cost./TI).

Diritto federale

Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999

In particolare: art. 26 Cost.: *garanzia della proprietà*

La garanzia della proprietà ai sensi dell'art. 26 Cost. non comprende solo la proprietà reale di cose mobili e immobili, ma anche di altri diritti, come i diritti reali limitati, i diritti obbligatori e soprattutto la proprietà intellettuale²⁰. Per limitare questa garanzia costituzionale occorrono una base legale, un interesse pubblico o la protezione di diritti fondamentali altrui che giustifica la restrizione, la proporzionalità allo scopo; inoltre il nucleo intangibile della garanzia deve essere preservato (art. 26 Cost.).

Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA), del 9 ottobre 1992

La LDA disciplina la **protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche**; la protezione dell'artista

²⁰ Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, pag. 176.

interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione e la sorveglianza federale sulle società di gestione (art. 1 LDA).

Ordinanza sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (ODA), del 26 aprile 1993

Diritto internazionale

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, del 10 dicembre 1948

In particolare: *art. 27 cpv. 2*

“Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore”.

Trattati Internetti dell'OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale)

WIPO Copyright Treaty (WCT)

WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)

Questi due trattati sono necessari per l'armonizzazione del diritto d'autore internazionale; essi mirano a garantire i diritti degli autori e di determinate prestazioni connesse nell'era digitale. Concretamente si intende **combattere la pirateria**, garantendo mezzi di ricorso efficaci contro l'elusione delle misure tecniche che proteggono le opere degli autori.

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, conclusa a Bruxelles il 26 giugno 1948

La convenzione di Berna stabilisce che ogni contraente deve riconoscere come soggetto a diritto d'autore il lavoro creato da cittadini degli altri stati contraenti. La tutela è automatica, non è richiesta nessuna registrazione.

2.1.2 Definizioni²¹

Opera

Un'opera è una creazione immateriale, ossia una creazione della mente umana. La letteratura, la musica, le immagini, i film, i programmi per computer sono considerati opere.

La legge protegge solo alcuni tipi di opere, come ad esempio le opere musicali, i testi (letteratura, articoli di giornale,...), le fotografie, i film, i programmi per computer, le carte geografiche, le immagini,...

Esistono anche delle opere che però non sono protette dalla legge, come le sentenze dei tribunali, le leggi o i mezzi di pagamento.

²¹ Cfr. Alles, was Recht ist, CD-ROM, Glossar.

Non è necessario registrare l'opera per far sì che questa sia protetta dal diritto d'autore; lo è già infatti dal momento che viene creata.

Secondo l'art. 2 LDA sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le **creazioni dell'ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale.**

Le opere protette dalla LDA sono ad esempio le opere musicali, i testi (articoli di giornale, letteratura ecc.), le fotografie, i film, le immagini, i programmi per computer, le carte geografiche ecc (art. 2 cpv. 2, 3 e 4 LDA). Non protette sono invece ad esempio le sentenze dei tribunali e le leggi (art. 5 LDA). Anche le idee non godono della protezione del diritto d'autore.

Un'opera è **protetta dal diritto d'autore dal momento della sua creazione.** In Svizzera questa protezione è garantita direttamente, quindi senza formalità particolari (come ad esempio l'iscrizione a registro). La protezione si estingue 70 anni dopo la morte dell'autore. Trascorso questo periodo l'opera può essere utilizzata liberamente da chiunque.

Autore

L'autore è la persona che ha creato l'opera e ne è il proprietario. L'autore può decidere liberamente su tutto ciò che riguarda la sua opera: se e come pubblicarla come pure se, come e quando la stessa potrà essere utilizzata o modificata. L'autore ha anche la possibilità di cederla (o di cedere la possibilità di sfruttarne i diritti) a qualcun altro.

È autore **la persona fisica che ha creato l'opera** (art. 6 LDA). È ad esempio autore l'allievo che scrive un componimento, o che fa un disegno. L'autore può disporre liberamente della sua opera e può cederne determinati diritti. Il diritto d'autore è trasferibile e trasmissibile per successione (art. 16 cpv. 1 LDA).

Diritto d'autore

Diritto dell'autore di poter decidere se, quando e come l'opera può essere utilizzata.

Il diritto d'autore garantisce all'autore **l'esclusiva sulla sua opera.** Lo protegge da qualsiasi utilizzo abusivo, ma anche da modifiche illecite della sua opera.

Diritti di protezione affini²²

I diritti di protezione affini proteggono gli artisti che non possono essere definiti autori, cioè coloro che non hanno creato l'opera, ma che la eseguono. Si tratta di

²² Müller/Oertli, Urheberrechtsgesetz, pag. 306 segg.

attori, cantanti, solisti di cori o orchestre, registi ecc.

Anche questa categoria di persone ha dei diritti simili al diritto d'autore: possono infatti decidere se far vedere o udire la loro prestazione, se metterla liberamente a disposizione, se trasmetterla per radio o televisione, ecc.

Gli artisti hanno diritto a un compenso se le loro esecuzioni vengono memorizzate su CD, DVD, videocassette, ecc. e poi rese disponibili in commercio.

Per diritto di protezione affine si intende ogni norma che ha lo scopo di proteggere gli **artisti interpreti, i produttori di fonogrammi e videogrammi e gli organismi di diffusione**. Vengono definiti "affini" perché sono vicini al diritto d'autore e sono regolati dagli art. 33-39 LDA.

Queste persone non possono essere definite "autori", perché non sono le persone fisiche che hanno creato l'opera. I diritti di protezione affini proteggono le prestazioni effettuate al momento di **esecuzioni di opere o di espressioni del folclore** (ma anche rappresentazioni circensi o prestazioni sportive).

Sono protette quindi le esecuzioni degli attori, o dei solisti di un coro o di un'orchestra, della prima ballerina dell'opera, dei pianisti, così come il lavoro dei registi.

Gli artisti interpreti hanno il diritto esclusivo di far vedere o udire altrove la loro prestazione oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi; registrare la loro prestazione su supporti audio o audiovisivi; trasmettere la loro prestazione per radio o televisione; far vedere o udire la loro prestazione, quando è diffusa, ritrasmessa o messa a disposizione (alcuni esempi tratti dal catalogo all'art. 33 cpv. 2 LDA).

È naturalmente previsto anche un compenso (che viene incassato tramite le società di gestione) per l'utilizzo delle loro prestazioni memorizzate su supporti audio o audiovisivi e disponibili in commercio (art. 35 LDA).

Proprietà intellettuale

Ogni opera frutto della creatività umana è considerata proprietà intellettuale ed è protetta dal diritto d'autore. La proprietà intellettuale, a differenza del normale concetto di proprietà, è riferita a qualcosa di immateriale, che è frutto dell'invenzione umana. La proprietà di beni immateriali è protetta come la proprietà di beni materiali (il proprietario ha gli stessi diritti).

La legge riconosce ogni **frutto dell'attività creativa umana** come un bene immateriale; si tratta in particolare di opere artistiche e letterarie, invenzioni industriali, design, marchi. Queste opere sono protette dal diritto d'autore (se si tratta di opere letterarie o artistiche), in quanto proprietà intellettuale; quest'ultima che gode degli stessi diritti della proprietà di beni materiali. Anche tutto ciò che è creato da un allievo o un docente (tema, disegno, brano musicale) è considerato proprietà

intellettuale, perché frutto dell'attività creativa umana.

Copyright

Dato che l'opera è protetta dal diritto d'autore a partire dalla sua creazione, non occorre utilizzare il simbolo © (copyright) oppure altri contrassegni del tipo “tutti i diritti riservati”. Queste frasi però possono servire come avvertimento per chi intende utilizzare l'opera.

Il simbolo © (copyright) rinvia al titolare dei diritti dell'opera in questione. I diritti per l'utilizzazione di quest'opera possono essere ricercati presso il titolare menzionato. Come già spiegato sopra alla nozione di opera, **non occorre alcuna formalità per la protezione**. Di conseguenza anche il contrassegno “copyright” o la dicitura “tutti i diritti riservati” non ha alcuna influenza sulla protezione; possono però avere carattere informativo e di avvertimento.

Società di gestione

Le società di gestione rappresentano gli autori e hanno il compito di riscuotere i loro compensi e di versarli agli interessati. In Svizzera sono cinque e sono sorvegliate dalla Confederazione.

Le società di gestione (sorvegliate dalla Confederazione) **amministrano i diritti d'autore e stabiliscono delle tariffe** per l'utilizzo delle opere (negoziando con le società che rappresentano gli utenti e poi sottomettendo il tutto all'approvazione della Commissione arbitrale federale). Si occupano anche di versare i compensi agli aventi diritto. Queste società non perseguono uno scopo lucrativo. Le società di gestione sono ProLitteris (letteratura e arti figurative), SUISA (compositori, autori di testi ed editori di musica), Suissimage (opere audiovisive), SSA (opere drammatiche, drammatico-musicali, coreografiche e audiovisive), Swissperform (diritti affini).

Tariffe comuni²³

Le Tariffe comuni vengono emesse dalle società di gestione e sulla loro base viene calcolato e incassato il compenso per gli autori.

Le società di gestione si occupano di allestire delle tariffe comuni per garantire il **compenso degli autori**. Le tariffe hanno carattere vincolante per i tribunali (art. 59 cpv. 3 LDA). Nell'ambito della scuola entrano in gioco le Tariffe 7, 8III e 9III.

²³ È possibile trovare tutte le Tariffe e i relativi memorandum esplicativi al sito www.suissimage.ch/index.php?id=download_tarife&L=2

2.2 Aspetti pratici

2.2.1 Internet a scuola e il diritto d'autore

Il sito Internet della scuola

Che rischi ci sono se scarico materiale da Internet?

Il tema del diritto d'autore è fondamentale per l'utilizzo di Internet a scuola; spesso si agisce automaticamente e non si ha idea del fatto che ci sono numerose attività legate alla navigazione in rete che potrebbero violare i diritti d'autore.

Scaricare musica o fotografie, inserire citazioni o testi altrui nei propri scritti, oppure pubblicare su Internet video registrati alla TV, sono solo alcuni esempi di comportamenti che potrebbero portare a una violazione del diritto d'autore, con conseguenze civili e penali.

Il diritto d'autore in generale

A cosa devo fare attenzione e cosa invece mi è permesso

Grazie al diritto d'autore gli autori possono decidere liberamente in merito all'utilizzo delle loro opere: possono metterle gratuitamente a disposizione degli utenti, ma possono anche pretendere di essere pagati e così riuscire a ricavarne uno stipendio. La protezione è però limitata a 70 anni dopo la morte dell'autore; una volta trascorso questo tempo ognuno è libero di utilizzare l'opera a piacimento, senza più dover versare nessun contributo e senza chiedere il consenso. Per i programmi per computer invece la protezione dura solo fino a 50 anni dopo la morte dell'autore.

Il diritto d'autore conferisce agli autori un certo controllo e dominio sulle proprie opere; in questo modo l'autore è libero di decidere a proposito dell'utilizzo della sua opera, gratuitamente o a pagamento, e può così garantirsi un reddito. Questo diritto può essere trasmesso anche a terzi, ad esempio tramite una licenza.

Il diritto d'autore è limitato nel tempo; si estingue infatti 70 anni dopo la morte dell'autore, secondo l'art. 29 cpv. 2 lett. a LDA (riguardo ai programmi per computer 50 anni, art. 29 cpv. 2 lett. b LDA). Quando il diritto d'autore decade, l'opera diventa di dominio pubblico e quindi utilizzabile da chiunque. Non sono necessarie formalità particolari per beneficiare della protezione della LDA; l'opera è protetta dal momento della sua creazione.

Alcuni diritti garantiti all'autore²⁴

- diritto di **pubblicazione** (art. 9 cpv. 2 LDA). Questo diritto protegge sia gli interessi ideali che

²⁴ Cfr. Dessemontet, Le droit d'auteur, pag. 133-254.

Diritto d'autore:
scade dopo 70 anni
dalla morte
dell'autore

quelli patrimoniali dell'autore; da una parte infatti egli può decidere se e come pubblicare la sua opera (questioni etiche, estetiche, politiche ecc.), dall'altra egli può scegliere il momento della pubblicazione, che è fondamentale per gli interessi patrimoniali (ad esempio per quanto riguarda le pubblicazioni letterarie, alcune opere escono in tempo per partecipare ai concorsi letterari, altre invece sono più idonee ad esser vendute durante le vacanze estive; anche per i film il discorso è analogo).

- diritto di **recitazione** pubblica e di **rappresentazione** (art. 10 cpv. 2 lett. c LDA). La rappresentazione in generale è ogni concretizzazione materiale dell'opera drammatica o letteraria; attraverso la recitazione si sentono dialoghi o testi, mentre la rappresentazione in senso stretto permette di vedere le opere. La consultazione a distanza di un'opera tramite Internet, è tendenzialmente considerata dalla dottrina dominante come diffusione ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 lett. d LDA, e dunque non come rappresentazione.
- diritto di **riproduzione** (art. 10 cpv. 2 lett. a LDA). L'autore ha il diritto di allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; sono inclusi in questo elenco anche i CD-ROM.
- diritto di **diffusione e ritrasmissione** (art. 10 cpv. 2 lett. d, e LDA). Per diffusione si intende la trasmissione simultanea attraverso dei mezzi tecnici come la radio, la televisione o Internet; la ritrasmissione invece, può pure essere simultanea, ma avviene attraverso impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine.

Per utilizzare un'opera occorre il consenso dell'autore. La legge però prevede delle importanti eccezioni:

Utilizzazione nell'ambito privato: l'utente, se utilizza l'opera a scopo privato (cioè non commerciale), tra parenti o amici non deve chiedere alcuna autorizzazione e l'autore non ha diritto ad alcun compenso.

Utilizzazione a scopo didattico: il docente (o i suoi allievi) che vuole sfruttare un'opera per le attività scolastiche, può utilizzarla liberamente senza chiedere il consenso. Per riprodurre (copiare) un'opera però è obbligatorio versare un compenso all'autore ed è vietato riprodurla per intero se questa è disponibile in commercio (ad esempio film, canzoni ecc.); è possibile copiarne solo estratti.

Utilizzazione per informazione interna: all'interno dell'istituto scolastico è possibile, senza chiedere il consenso, riprodurre (copiare) esemplari di opere a scopo di informazione o di documentazione; è però necessario versare un compenso all'autore e anche in questo caso è vietato riprodurre l'opera per intero.

In generale quindi **ogni opera è protetta dal diritto d'autore e può essere utilizzata solo con il suo consenso**; occorre quindi **richiedere presso l'autore o le società di gestione i diritti di utilizzazione** (art. 10 LDA).

Il diritto d'autore contiene *eccezioni per l'uso privato*, così come *nel campo dell'insegnamento*. Secondo l'art. 19 cpv. 1 LDA, l'uso privato di un'opera pubblicata è consentito; per uso privato s'intende:

- qualsiasi utilizzazione nell'**ambito privato** o nella **cerchia di persone unite da stretti vincoli**, quali parenti o amici (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA); in questo caso l'utilizzazione non dà diritto a compenso (art. 20 cpv. 1 LDA).
L'ambito privato può esistere solo tra persone fisiche che si conoscono tra loro (parenti e amici); "uso privato" significa utilizzo a fini personali (che esclude qualsiasi scopo di lucro).
- qualsiasi utilizzazione da parte di un **docente o dei suoi allievi a fini didattici** (art. 19 cpv. 1 lett. b LDA); tuttavia per la copia in qualsiasi modo di opere, occorre versare un compenso all'autore (art. 20 cpv. 2 LDA).
Per *lezione* si intende ogni intervento (compresa la preparazione) da parte dell'insegnante e dei suoi allievi che ha luogo nell'ambito del piano didattico. Anche i compiti a casa ne fanno parte. Non sono considerate ad uso didattico le proiezioni di film a **scopo di intrattenimento**, anche se vengono effettuate negli edifici scolastici, ma al di fuori delle lezioni (per queste proiezioni si devono chiedere i **diritti di rappresentazione**).
Sono considerate *scuole* quelle istituzioni che hanno per scopo principale la formazione e la formazione professionale. La legge consente qualsiasi utilizzazione di opere (in qualsiasi forma e indipendente dal supporto, con la possibilità di rimaneggiarle a scopi didattici) nell'ambito dell'insegnamento; tuttavia gli esemplari d'opera disponibili in commercio (supporto audio e audiovisivi) non possono essere riprodotti completamente o quasi completamente (art. 19 cpv. 3 lett. a LDA).
- la riproduzione di esemplari di opere, **per informazione interna o documentazione**, in imprese, **amministrazioni pubbliche, istituti**, commissioni o enti analoghi (art. 19 cpv. 1 lett. c LDA); anche in questo caso la riproduzione dell'opera è soggetta a compenso (art. 20 cpv. 2 LDA) e l'opera non può essere riprodotta integralmente senza consenso se disponibile in commercio (art. 19 cpv. 3 lett. a LDA).

²⁵ Cfr. www.urheberrecht.educa.ch,
www.educaguides.ch,
www.swisscom.com/sai (SchoolNetGuides).

Scaricare solo per me
= uso personale

2.2.2 Musica e film²⁵

I brani musicali e i film sono di proprietà dell'autore che li ha creati; utilizzarli è possibile solo con il suo consenso. Anche qui è importante tenere presente le eccezioni per l'uso a scopo didattico (cioè come contributo per la scuola) e a scopi personali (tra amici o parenti); in questo caso è possibile utilizzare le opere anche senza il consenso dell'autore.

Ogni brano musicale e ogni film è di proprietà dell'autore che li ha creati e quindi possono essere utilizzati (copiati, pubblicati, modificati attraverso Internet) solo con il suo consenso. Anche qui valgono le eccezioni per l'uso privato e l'uso a fini didattici (art. 19 cpv. 1 lett. a e b LDA); nell'ambito della scuola quindi è possibile usufruire delle opere **senza richiedere i diritti di utilizzazione se l'uso avviene a scopo didattico**; tra compagni può anche esser fatto valere l'uso a **scopi personali**.

Scaricare mp3 e DivX (canzoni e film)

Scaricare mp3 e DivX per scopi personali è permesso. È illegale invece dividerli con altri.

Il problema è che mentre si scarica (attraverso le reti peer to peer, ossia i siti come eMule, LimeWire o BearShare) si mettono anche a disposizione degli altri i film e i brani, quindi è un comportamento illegale.

A scuola è permesso scambiare mp3 solo tra amici (due o tre persone); scambiarli con tutti i compagni di classe al contrario è illegale.

Ovviamente acquistare musica dai negozi on-line (iTunes, Ex-Libris, MSN-Music,...) è invece consentito.

Di principio la legge non proibisce il download di mp3 e DivX da Internet, se questo avviene per scopi puramente personali (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA), ossia per se stessi o una cerchia stretta di amici o parenti.

Solitamente il download è effettuato tramite una rete cosiddetta *peer to peer*, ossia una piattaforma di scambio; la più celebre è stata sicuramente "Napster" che è stata chiusa nel 2001 su ordine di un giudice a causa delle ripetute violazioni del diritto d'autore. Oggi sono molto popolari eMule, BearShare, LimeWire,.... Nelle borse di scambio vengono **messi a disposizione gratuitamente e senza il permesso degli aventi diritto** film, brani musicali, software ecc. L'azione di mettere a disposizione questi contenuti è **illegale**, perché non si può più parlare di scopi privati essendo i contenuti in questione a disposizione di un numero illimitato di persone (e quindi non di una cerchia di persone unite da stretti vincoli come amici o parenti).

Il problema delle borse di scambio, è che **mentre si effettua il download** (legale, secondo la dottrina dominante, perché a scopo privato; anche se è bene ricordare che in Svizzera i Tribunali non si sono ancora pronunciati in merito!), **si condividono anche automaticamente film e brani** (contenuti protetti dal diritto d'autore), cioè si mettono a disposizione degli altri utenti; come già detto questo comportamento è illegale.

L'allievo potrebbe mettere a disposizione su Internet brani musicali o film per parenti e amici, ma solo a condizione che il file non sia accessibile ad altre persone; ad esempio l'allievo potrebbe proteggere il file con una password nota solo all'amico che deve ricevere il brano.

Lo scambio di mp3 a scuola è consentito solo se avviene tra singole amicizie tra i compagni di scuola (si intende tra piccoli gruppetti di amici). Solo se effettuato tra queste persone lo scambio è considerato "uso privato" ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. LDA.

I compagni di classe nel loro insieme, o la comunità scolastica, non possono mai essere considerati come una cerchia ristretta di persone.

Qualora l'insegnante scoprisse che all'interno del corpo studentesco ha luogo un intenso scambio di file mp3 (o di DivX), è opportuno che prenda ogni misura per far cessare questi comportamenti, in quanto illegali; si consiglia di spiegare agli allievi l'importanza del diritto d'autore e che violandolo arrecano danno agli artisti (cantanti, musicisti, attori,...) che tanto amano.

Esistono però anche i negozi on-line di musica, come ad esempio il famosissimo iTunes, ma anche Ex Libris, MSN-Music, ecc.

Questo tipo di commercio non pone nessun problema dal profilo legale, perché le opere scaricate vengono pagate (da 1 a 2 franchi a titolo oppure circa 15 franchi per un album intero) e i negozi on-line versano i diritti di utilizzazione alle società di gestione.

Copiare CD e DVD

È legale copiare o masterizzare CD per se stessi oppure per regalarli a parenti o amici. È permesso anche chiedere ad un compagno (a un terzo) di farsi copiare un CD.

Non è consentito invece regalare le copie di CD ad altre persone che non siano parenti o amici.

La vendita non è in nessun caso permessa (neppure agli amici!).

Spesso i CD sono protetti in modo da non poter essere copiati. Chi riesce comunque a copiarli (perché riesce in un modo o nell'altro a superare le protezioni) non commette niente di illegale, purché lo faccia a scopo privato (cioè per sé o per amici e parenti).

Prestare (gratuitamente) dei CD o DVD a compagni di classe è consentito; se invece

Copiare solo per
parenti & amici

**in cambio si chiede del denaro, l'autore ha diritto a un compenso (quindi senza il suo consenso e senza pagare i diritti non si può fare).
Non pone alcun problema la conversione di un CD in mp3 per salvarlo sul proprio lettore mp3.**

Copiare o masterizzare CD per l'uso proprio o per regalarli (ma non venderli!) a persone legate da stretti vincoli (parenti o amici) è legale, perché permesso dall'art. 19 cpv. 1 lett. a LDA.

Chiedere a un compagno di farsi allestire una copia di un CD è pure consentito, perché utilizzo per uso privato comprende anche l'allestimento di riproduzioni da parte di un terzo (art. 19 cpv. 2 LDA). Nel prezzo d'acquisto del supporto vergine (CD vuoto), sono già compresi dei compensi per gli autori, che vengono versati dalle società di gestione agli aventi diritto, così che anche per le copie a scopo privato è garantito un compenso indiretto (art. 20 cpv. 3 LDA).

Non è invece consentito regalare o vendere (in questo caso anche ad amici!) questi CD al di fuori della cerchia di persone legate da stretti vincoli; questo comportamento non è più protetto dall'art. 19 cpv. 1 lett. a LDA e rappresenta quindi una violazione del diritto d'autore.

Se il CD o DVD è protetto da misure di sicurezza per impedirne la copia, questi provvedimenti tecnici non devono essere elusi (art. 39a cpv. 1 LDA); il divieto di elusione non può però essere fatto valere nei confronti di chi elude i provvedimenti tecnici esclusivamente allo scopo di procedere a un'utilizzazione legalmente autorizzata (art. 39a cpv. 4 LDA), come ad esempio l'utilizzo a scopo privato ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. a LDA.

È vietata però la diffusione di servizi volti a eludere i provvedimenti tecnici (art. 39a cpv. 3 LDA)!

Il prestito (a titolo gratuito) di CD o DVD comperati a terzi (ad esempio a compagni di classe) è consentito; la locazione (in cambio di denaro) degli stessi è invece soggetta ad un compenso dell'autore (art. 13 LDA).

L'atto di convertire un CD in un mp3 per salvarne il contenuto su un lettore mp3 è legale, perché è utilizzato a scopo privato; infatti, come per i supporti vergini, anche nel prezzo di acquisto dei lettori mp3 è già previsto un compenso per gli autori

²⁶ Cfr. www.urheberrecht.educa.ch.

Software²⁶

Programmi per computer (giochi)

Non è mai legale copiare programmi per computer. In questo caso si tratta di un'importante eccezione a ciò che è stato detto finora. I programmi per computer (quindi anche i giochi) non possono essere copiati nemmeno per regalarli ad amici o parenti. Anche nell'ambito scolastico è vietato realizzare queste copie. Per farlo occorre una licenza, ossia un contratto con il produttore/distributore, che autorizza l'utilizzo (e quindi anche la copia) dei software. Per la scuola sono stati

stipulati dal Centro svizzero delle tecnologie dell'informazione nell'insegnamento degli accordi per alcuni programmi adatti all'insegnamento.

Anche i programmi informatici sono protetti dalla LDA. In questo caso la protezione è ancora più estesa, poiché la copia di programmi informatici a scopo privato è subordinata al consenso dell'autore, infatti l'art. 19 cpv. 1 lett. a e b LDA non è applicabile ai programmi per computer (art. 19 cpv. 4 LDA). **Copiare senza licenza programmi informatici (anche giochi) per regalarli agli amici o ai parenti è illegale** (ovviamente anche il docente che copia i programmi per gli allievi commette una violazione della LDA); la violazione di questo principio può avere conseguenze civili (risarcimento) o penali.

La durata della protezione per i programmi per computer è più corta rispetto alle altre opere, essa si estingue infatti 50 anni dopo la morte dell'autore (art. 29 cpv. 2 lett. a LDA), e non dopo 70 anni (art. 29 cpv. 2 lett. b LDA). La durata è inferiore perché vista la rapidità dell'evoluzione informatica non ha senso pratico imporre una protezione più duratura.

Non esistono società di gestione o tariffe collettive per quanto riguarda i software; è necessario stipulare dei contratti di licenza col produttore o il distributore; il Centro svizzero delle tecnologie dell'informazione nell'insegnamento ha stipulato degli accordi quadro per una serie di prodotti adatti all'insegnamento.

²⁷ Cfr. www.swisscom.com/sai (SchoolNetGuides).

Citare sempre le fonti

Ricerca in Internet²⁷

Utilizzare il materiale trovato in google

È possibile utilizzare tutti i testi e le immagini che si scaricano da Internet solo a scopo privato (tra amici e parenti) oppure per la scuola. Se l'allievo prepara una presentazione o una ricerca per la scuola gli è quindi permesso inserire i contenuti che ha trovato in Internet. Dovrà però sempre citare le fonti del materiale che ha utilizzato.

Non è consentito invece utilizzare questo materiale sul proprio sito web o su quello della scuola (perché un numero illimitato di persone lo può visitare).

Anche se non viene menzionato espressamente, tutti i testi, le immagini e i filmati disponibili in Internet sono protetti dal diritto d'autore; il loro utilizzo è quindi liberamente permesso per scopi privati (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA, ossia in ambito personale oppure in una cerchia di persone strettamente legate tra loro come parenti o amici) oppure per scopi didattici (art. 19 cpv. 1 lett. b LDA). Con utilizzo di questi dati si intende il loro salvataggio e la loro diffusione attraverso Internet (anche tramite gli allegati alle e-mail). **Gli allievi possono quindi utilizzare le immagini tratte da Internet per le loro presentazioni o relazioni; tuttavia sarà fondamentale citare sempre le fonti del**

materiale.

Per ogni altra utilizzazione occorre l'autorizzazione dell'autore (eventualmente contro pagamento dei diritti); infatti non è permesso ad esempio utilizzare sul proprio sito web i contenuti trovati senza autorizzazione dell'autore, poiché i siti web sono accessibili al pubblico.

Pubblicazioni sul sito della scuola (o su un blog)

In generale è importante distinguere tra le pubblicazioni sul server interno alla scuola (Intranet) e la pubblicazione su Internet.

Il sito Intranet della scuola è a scopo didattico, e visto che è accessibile solo ad allievi e docenti, tutto ciò che vi si pubblica è considerato una riproduzione per informazione interna a un istituto (in questo caso la scuola); citando l'autore e tenendo conto di alcune eccezioni, la pubblicazione è possibile.

Non è invece possibile (senza il consenso dell'autore) la pubblicazione in Internet.

La pubblicazione sul sito Intranet della scuola è considerata a scopo didattico ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. b LDA ed è pure da qualificare come riproduzione per informazione interna a un istituto secondo l'art. 19 cpv. 1 lett. c LDA; infatti questa rete è esclusivamente a disposizione di allievi e docenti. In ogni caso occorrerà però citare il nome dell'autore. È assolutamente vietato modificare l'opera o utilizzarla a fini commerciali.

Pubblicare in Internet invece significa rendere accessibile l'opera a un numero illimitato di persone; evidentemente non si può più parlare di utilizzo a scopo didattico e quindi non valgono più le eccezioni garantite dall'art. 19 cpv. 1 lett. b e c LDA.

Video registrati alla TV, acquistati o noleggiati

Un docente può registrare programmi radio o televisivi per mostrarli agli allievi in classe. Non può però salvarli integralmente sul sito interno alla scuola (Intranet); è possibile unicamente pubblicare degli estratti di queste opere. **Attenzione: un estratto non è un film al quale sono stati tolti i titoli di testa o di coda!**

Su Internet invece non è possibile alcuna pubblicazione, nemmeno di estratti (a meno che i video non siano stati realizzati dalla scuola stessa).

I programmi radio o televisivi registrati a scopi didattici lo possono essere anche integralmente e possono essere mostrati agli allievi in classe (Tariffa comune 7).

Non è permesso invece memorizzarli sul server interno alla scuola (l'art. 19 cpv. 3 lett. a LDA non ammette in nessun caso riproduzioni complete o quasi complete degli esemplari d'opera disponibili

in commercio al di fuori della cerchia privata); **è lecita solo una memorizzazione di estratti delle opere** (nel quadro delle Tariffe 7, 8/III e 9/III). Attenzione: saltare i titoli di testa o di coda non vale come riproduzione parziale! Anche l'atto di separare gli estratti e in seguito memorizzarli tutti sull'Intranet viola la LDA.

Sul sito Internet invece non è possibile pubblicare video o estratti di film (che non siano realizzati dalla scuola stessa), perché il loro utilizzo sulla rete globale esula dallo scopo didattico previsto dall'art. 19 cpv. 1 lett. b LDA. Occorre quindi l'autorizzazione degli autori e degli aventi diritto.

Testi e immagini non realizzati dalla scuola

Pubblicare testi o immagini sul sito interno della scuola è possibile; per quanto riguarda il sito Internet al contrario non lo è (a meno che non si abbia il consenso dell'autore).

L'utilizzazione di questo tipo di materiale è lecita se a scopi personali o didattici (art. 19 cpv. 1 lett. a e b LDA); la pubblicazione in Internet non è da considerare a scopo personale e non si limita nemmeno all'uso didattico, perché il materiale pubblicato in rete è a disposizione di un numero illimitato di persone. Perciò per la pubblicazione in Internet di immagini o testi che non sono stati realizzati dalla scuola **occorre il consenso dell'autore o dell'avente diritto**; normalmente, oltre al pagamento di una somma, le società di gestione esigono anche che venga citato il nome dell'autore.

Testi e immagini realizzati da un dipendente (docente) in seno all'attività lavorativa (scolastica)

Se un'opera (testi, fotografie, filmati,...) viene realizzata da un docente (o da un dipendente dello Stato) nell'ambito del suo lavoro, i diritti d'autore appartengono allo Stato (anche se l'autore è il docente o il funzionario in questione).

Secondo l'art. 31 cpv. 1 lett. a LORD, **tutti i diritti sulle opere**, sulle invenzioni e su altri beni immateriali, ai sensi della LDA, costituiti nell'esercizio della funzione o in relazione con quest'ultima **appartengono allo Stato** quando essi siano il prodotto dell'attività o degli obblighi di servizio del dipendente.

Quindi se un docente durante l'attività scolastica scatta delle fotografie o realizza dei testi, gli stessi sono da considerare proprietà dello Stato. Nel caso in cui il bene immateriale ha una notevole importanza economica, il dipendente ha diritto ad una equa indennità (art. 31 cpv. 2 LORD).

Opere di allievi o ex allievi²⁸

Il docente può pubblicare un mio testo?

Per pubblicare opere di allievi o ex allievi in Internet occorre la loro autorizzazione (se l'allievo è minorenne occorre il consenso dei genitori), altrimenti non si possono usare né le opere stesse né loro estratti.

Gli **allievi sono autori** delle loro opere secondo l'art. 6 LDA. Se la scuola intende mettere a disposizione (gratis o a pagamento) su Internet opere degli allievi (ad esempio temi) dovrà **richiedere l'autorizzazione degli autori** (gli allievi); se l'autore è minorenne occorrerà il consenso del suo rappresentante legale.

Senza autorizzazione non si possono utilizzare né le opere né loro estratti, e la scuola (o meglio, l'insegnante responsabile) commette una violazione del diritto d'autore qualora procedesse in tal senso.

Banca dati sul materiale didattico

Pubblicare una banca dati con i titoli delle opere (ma non il contenuto) sull'Intranet della scuola è consentito. Per la pubblicazione di testi integrali invece bisogna richiedere il consenso dell'autore, perché a scopo didattico non è consentito riprodurre integralmente esemplari di opere disponibili in commercio (è permesso solo a scopo personale).

Sul sito Internet invece non si può pubblicare nulla senza autorizzazione dell'autore.

La **pubblicazione sull'Intranet della scuola è permessa**; infatti questa rete è riservata agli insegnanti e agli allievi e quindi avviene a scopo didattico (art. 19 cpv. 1 lett. b e c LDA).

Se si tratta semplicemente di una banca dati di riferimento che contiene i titoli delle opere (ad esempio le proposte di lettura per gli allievi), ma non il contenuto, non vi è una utilizzazione rilevante a livello di diritto d'autore e quindi non viola la LDA.

Se invece si vogliono pubblicare dei **testi integrali** (scansione di libri, riviste, giornali), è necessario il **consenso degli aventi diritto**, dal momento che secondo l'art. 19 cpv. 3 lett. a LDA non è possibile riprodurre integralmente degli esemplari di opera disponibili in commercio (o meglio, lo è ma solo a scopo personale, e non a scopo didattico).

Al contrario è da escludere una pubblicazione di questo tipo su Internet (ad esempio sul sito della scuola) perché non è più considerata a scopo didattico; l'art. 19 cpv. 1 lett. b LDA non vale e quindi occorre richiedere l'autorizzazione (a pagamento) all'avente diritto.

Il docente può ovviamente pubblicare una propria opera liberamente dove preferisce (Intranet, ma anche Internet); se quest'opera dovesse contenere delle frasi o estratti tratti da opere di terzi, vale l'art. 25 LDA (v. qui sotto al capitolo "Citazioni", pag. 55).

²⁸ www.educaguides.ch

Citazioni²⁹

Posso utilizzare nei miei lavori dei pezzi di testo scritti da qualcun altro?

Citare dei proverbi noti è possibile senza limitazioni. Lo stesso discorso vale per gli autori che sono deceduti da più di 70 anni (come Leopardi, Ariosto o Dante). In tutti gli altri casi è lecito citare un'opera solo se questa citazione serve da commento, riferimento o dimostrazione. La citazione deve essere breve ed è obbligatorio indicare sempre la fonte e l'autore (se designato).

La citazione di **frasi di dominio pubblico** non pone problemi relativi al diritto d'autore; esempi di questo tipo di frasi sono i proverbi (i loro autori sono sconosciuti e di fatto queste frasi sono considerate di dominio pubblico).

Le citazioni di opere di autori **deceduti da più di 70 anni** non godono più della protezione del diritto d'autore (art. 29 cpv. 2 lett. b LDA); si possono quindi citare senza problemi opere di Dante oppure Leopardi.

Se invece l'opera che si vuole citare è protetta dal diritto d'autore, ossia non si tratta di una frase di dominio pubblico e l'autore non è deceduto da più di 70 anni, vale l'art. 25 cpv. 1 LDA, secondo cui **“sono lecite le citazioni tratte da opere pubblicate, nella misura in cui servano da commento, riferimento o dimostrazione e se la portata della citazione è giustificata dall'impiego fatto”**.

Inoltre **la citazione deve essere indicata in quanto tale; devono essere menzionati la fonte e l'autore se designato** (art. 25 cpv. 2 LDA). In ogni caso la citazione deve essere possibilmente corta, in quanto il suo obiettivo può essere solo quello di commento, riferimento o dimostrazione. Se tutte queste condizioni vengono adempite, allora la citazione non soggiace al vincolo dell'autorizzazione dell'autore.

²⁹ Cfr. Alles, was Recht ist, CD-ROM (Rechtsfälle aus der Praxis der Pro Litteris).

2.3 Conseguenze legali della violazione del diritto d'autore

Cosa succede se non rispetto queste regole?

2.3.1 Conseguenze civili³⁰

Una violazione del diritto d'autore può avere anche delle conseguenze civili. A disposizione di chi reputa che il suo diritto d'autore sia stato violato, la legge prevede diverse azioni con funzioni diverse.

È possibile ad esempio chiedere al giudice di accertare che un diritto d'autore esista oppure non esista; si può però anche chiedere di proibire una lesione imminente (cioè che sta per verificarsi) o di far cessare una violazione attuale.

Inoltre si potrà richiedere un risarcimento se si è subito un danno, o il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

Azione di accertamento (art. 61 LDA)

È possibile promuovere un'azione intesa a **far accertare l'esistenza o l'assenza di un diritto o di un rapporto giuridico** disciplinato dalla LDA; unica condizione è la prova di **avere un interesse legittimo** a questo accertamento (art. 61 LDA).

Come si nota già dal testo dell'articolo, esistono due tipi di azione di accertamento: quella positiva (accertare l'esistenza di un diritto) oppure quella negativa (accertare l'assenza di un diritto).

L'azione positiva di accertamento ha la funzione di eliminare un comportamento illecito (ossia un utilizzo illecito di un'opera); inoltre questa azione ha funzione di riparazione morale.

Al contrario, l'azione negativa di accertamento ha la funzione di dimostrare l'inesistenza di un diritto, di un rapporto giuridico o di una loro eventuale violazione.

L'interesse legittimo all'azione di accertamento, è dato secondo la prassi del Tribunale federale, quando:

- esiste **un'incertezza, una insicurezza o una minaccia** per l'attore;
- la **durata** di questa insicurezza giuridica è **inaccettabile**;
- la cessazione di questa insicurezza **non è possibile attraverso altre azioni**, in particolare attraverso un'azione di esecuzione (al riguardo la dottrina non è unanime; una parte di essa sostiene la sussidiarietà dell'azione di accertamento, mentre un'altra parte la nega)³¹.

È quindi sempre legittimato all'azione di accertamento l'autore, ma anche i terzi, qualora dimostrino

³⁰ Müller/Oertli, Urheberrechtsgesetz, Art. 61-66 URG.

³¹ DTF 123 III 51

un interesse legittimo all'accertamento (ad esempio il licenziatario o il produttore di supporti audio o video).

Azione d'esecuzione di una prestazione (art. 62 LDA)

Attraverso quest'azione l'attore chiede al giudice di **proibire una lesione imminente** (art. 62 cpv. 1 lett. a LDA); di **far cessare una lesione attuale** (art. 62 cpv. 1 lett. b LDA); di obbligare il convenuto a indicare la provenienza degli oggetti in suo possesso allestiti o messi in circolazione illecitamente (art. 62 cpv. 1 lett. c LDA). Inoltre sono salve secondo l'art. 62 cpv. 2 LDA le azioni secondo il Codice delle obbligazioni riguardanti il **risarcimento** (art. 41 segg. CO), la **riparazione morale** (art. 49 CO) e la **consegna dell'utile** giusta le disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 423 CO); per questi tre strumenti e le loro condizioni si veda quanto detto in precedenza a proposito della protezione della personalità (capitolo "Violazione della LPD", pag. 34 segg.).

L'azione di cessazione presuppone che la violazione sia stata commessa nel passato e che la stessa minacci di ripetersi; per contro l'azione di proibizione non presuppone alcuna violazione passata, ma soltanto la necessità di prevenire un pregiudizio futuro che è altamente probabile³².

³² Dessemontet, Le droit d'auteur, pag. 496.

Confisca (art. 63 LDA)

Secondo questo disposto il giudice può ordinare che gli oggetti in possesso del convenuto allestiti o utilizzati illecitamente siano **confiscati, distrutti o resi inservibili** (art. 63 cpv. 1 LDA). Attraverso un ordine di confisca viene concretizzata l'azione di cessazione di una lesione attuale; la confisca può però avere anche carattere preventivo contro delle possibili lesioni future.

Provvedimenti cautelari (art. 65 LDA)

Chi rende verosimile una lesione al suo diritto d'autore, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari (art. 65 cpv. 1 LDA).

Quali misure cautelari la legge prevede all'art. 65 cpv. 2 LDA provvedimenti per **assicurare le prove**, per **accertare la provenienza degli oggetti** allestiti o messi in circolazione illecitamente, per **salvaguardare lo stato di fatto** o per attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione.

Per il resto sono applicabili per analogia gli **art. 28c-28f CC** (v. capitolo "Violazione della LPD", in "Protezione dei dati in Internet", pag. 34 segg.).

Pubblicazione della sentenza (art. 66 LDA)

Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese della parte soccombente (art. 66 LDA).

La pubblicazione della sentenza ha funzione di **riparazione morale** e di **compensazione dell'eventuale danno patrimoniale** subito.

2.3.2 Conseguenze penali³³

La legge prevede anche sanzioni penali per chi non rispetta il diritto d'autore. Le disposizioni penali aiutano a combattere la pirateria e sono uno strumento a disposizione delle società di gestione contro gli utilizzatori che non pagano i diritti. Sono previste sia pene detentive (di solito della durata fino a un anno) che pene pecuniarie.

I comportamenti che vengono perseguiti penalmente sono ad esempio la modifica di un'opera, l'allestimento di copie di un'opera, la locazione di programmi per computer, la pubblicazione di un'opera, l'omissione della citazione della fonte, ecc.

Ovviamente le azioni (come la pubblicazione, l'utilizzo, la modifica o l'allestimento di copie di un'opera) che sono consentite dalla legge (ad esempio a scopo privato, a scopo didattico o per informazione interna ad un istituto; si veda tutto quanto esposto a proposito degli "aspetti pratici", pag. 45 segg.) non vengono perseguite penalmente.

³³ Müller/Oertli, Urheberrechtsgesetz, Art. 67-73 URG; Dessemontent, Le droit d'auteur, pag. 553 segg.

Nell'ambito del diritto d'autore, la LDA stessa prevede delle sanzioni penali. Le disposizioni della parte generale del Codice penale completano questi articoli.

Le violazioni del diritto d'autore devono essere fatte valere a **querela di parte**, e sono punibili solo se intenzionali.

Violazione del diritto d'autore (art. 67 LDA)

I comportamenti punibili dalla LDA in materia di violazione del diritto d'autore sono elencati all'art. 67 cpv. 1 lett. a LDA e sono ad esempio: l'utilizzazione di un'opera sotto designazione falsa o diversa da quella decisa dall'autore; la **modifica** di un'opera; l'**allestimento di esemplari** di un'opera; la **locazione di un programma per computer**. È punita (a **querela della parte lesa**) con una **pena detentiva fino a un anno** o con una **pena pecuniaria** ogni azione intenzionale e illecita.

Omissione dell'indicazione della fonte (art. 68 LDA)

È punito a **querela di parte** con la **multa** chiunque, nei casi previsti dalla legge (art. 25 e 28 LDA), omette intenzionalmente d'indicare la fonte utilizzata e l'autore (art. 68 LDA).

Si veda quanto detto a proposito delle citazioni a pag. 55.

Lesione di diritti di protezione affini (art. 69 LDA)

Questo disposto punisce le lesioni dei diritti di protezione affini. Per diritto di protezione affine si intende ogni norma che ha lo scopo di proteggere gli artisti interpreti, i produttori di fonogrammi e videogrammi e gli organismi di diffusione. Vengono definiti "affini" perché sono vicini al diritto d'autore e sono regolati dagli art. 33-39 LDA.

Sono protette quindi le **esecuzioni degli attori, o dei solisti di un coro o di un'orchestra, così come il lavoro dei registi.**

L'art. 69 LDA prevede (a **querela della parte lesa**) una **pena detentiva fino a un anno** o una **pena pecuniaria** quale punizione per chiunque, intenzionalmente e illecitamente: diffonde la prestazione di un artista interprete per radio, televisione o procedimenti analoghi; utilizza una prestazione sotto falso nome o sotto un nome diverso dal nome d'arte scelto dall'artista interprete; offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari riprodotti di una prestazione, ecc.

